



**TRIBUNALE DI TORINO**  
**Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari**  
**e dell'udienza preliminare**

N. 5168/01 R.G. notizie di reato  
N.18486/01 R. G.I.P.

**Il Presidente Aggiunto**  
**Francesco Gianfrotta**

Visti gli atti del procedimento penale indicato a margine, a carico di:

**Gerarduzzi Giuseppe**, nato a Santa Croce di Aidussina (ex Gorizia, attualmente Slovenia) il 7/5/1938; domiciliato ex art. 161 cpp c/o l'Avv. Carlo Federico Grosso del Foro di Torino; difeso dall'Avv. prof. Carlo Federico Grosso del Foro di Torino e dall'Avv. Giorgio Fornasiero del foro di Padova;

**Tommasi di Vignano Tomaso**, nato a Brescia il 14/7/1947; domiciliato ex art. 161 cpp c/o l'Avv. Cesare Zaccone del Foro di Torino; difeso dagli Avv.ti Cesare Zaccone del Foro di Torino e Marcello Melandri del Foro di Roma, quest'ultimo domiciliato c/o l'Avv. Alberto Mittone del Foro di Torino;

indagati in ordine ai reati di:

- a) concorso, tra loro e con persone allo stato non identificate, in corruzione continuata in atti contrari ai doveri di ufficio (artt. 81 cpv., 110, 319, 320 cp); in Torino e altrove negli anni 1997 e 1998;
- b) concorso, tra loro e con persone allo stato non identificate, in false comunicazioni sociali continuate (artt. 110, 81 cpv., 48 cp, 2621, 2640 cc); in Torino fino al 3-7-2000;

Vista la richiesta di archiviazione e la memoria depositate dal PM, rispettivamente, in data 26-2-05 e 6-5-05;

all'esito dell'udienza in camera di consiglio, celebrata ex art. 409.2 cpp il 9-5-05, in presenza del PM (richiamatosi alla richiesta ed alla memoria depositata) e dei difensori, Avv. prof. Grosso ed Avv. Zaccone (associatisi alla richiesta del PM);

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Premessa. Alcune questioni procedurali.

L'ipotesi di accusa oggetto del presente procedimento consiste nella presunta commissione di fatti di corruzione, che sarebbero stati consumati in occasione dell'acquisto, da parte di Telecom Italia

spa<sup>1</sup>, di quote del capitale di Telekom Serbia (fatto avvenuto il 9-6-97), e in connesse falsificazioni di bilancio, che sarebbero state effettuate nel bilancio di Telecom spa e società collegate.

Il PM ha avanzato richiesta di archiviazione, una prima volta, il 21-5-03, essendo scaduti i termini massimi per la conclusione delle indagini preliminari.

All'esito di udienza svoltasi ex art. 409.2 cpp, il Gip, con ordinanza del 17-7-03, respinse tale richiesta, disponendo indagini, da compiersi nel termine di un anno dalla data di comunicazione del suo provvedimento.

Tale ordinanza fu oggetto di ricorso per cassazione per asserita abnormità, *"in ragione del fatto che il termine delle indagini una volta scaduto non può essere riaperto dal GIP, come non potrebbe esserlo ad opera del PM"*<sup>2</sup>. I ricorsi, proposti dalle difese degli indagati, furono, peraltro, dichiarati inammissibili, e irrilevante fu dichiarata la questione di legittimità costituzionale della normativa vigente, per asserito contrasto con i *"parametri della ragionevolezza e della durata ragionevole del processo"*, qualora la predetta normativa fosse stata ritenuta idonea a configurare, in capo al Gip, *"un potere del tutto svincolato da un qualsiasi ragionevole limite temporale"*<sup>3</sup>. Al riguardo, invero, la S.C. affermò essere possibile una *"lettura costituzionalmente orientata"* dell'art. 409.4 cpp. Ciò in quanto *"un termine ingiustificatamente quanto manifestamente dilatato violerebbe, ..., il principio costituzionale di ragionevolezza e quello di ragionevole durata del processo, ormai costituzionalizzato ma già presente in norme internazionali richiamate dall'art. 2 della legge delega n. 81/1987, tra le quali anzitutto l'art. 6 C.E.D.U."*<sup>4</sup>.

Il 16-7-04 la richiesta di archiviazione fu reiterata con identica motivazione, nonostante -nel frattempo- fossero state attivate e svolte le indagini indicate dal Gip con la sua ordinanza in data 17-7-03, rimaste, peraltro, ancora incomplete.

All'esito di udienza svoltasi ex art. 409.2 cpp, il Gip, con ordinanza del 27-10-04, respinse nuovamente la richiesta di archiviazione (oltre che di rinvio dell'udienza), disponendo il compimento di indagini specificamente indicate, e fissando, quale termine per il loro compimento, la data del 28-2-05. Il provvedimento, invero, teneva nella dovuta considerazione quanto aveva esplicitamente affermato la S.C. nell'ordinanza sopra citata, e cioè che, nella valutazione sulla ritualità delle indagini svolte per ordine del giudice oltre la scadenza del termine massimo previsto dalla legge per il loro compimento, entrano *"in gioco valori costituzionali come durata ragionevole del processo (inteso in senso ampio di momento di esercizio della giurisdizione), effettività dell'azione penale, diritto di azione riconosciuto a ciascuna parte e conseguente necessità di bilanciamento tra i valori stessi; tutti di rilievo (...) pur nell'ambito circoscritto riguardante non la colpevolezza o meno del soggetto ma solo la scelta se esercitare o meno l'azione penale"*<sup>5</sup>.

Nella richiesta di archiviazione in esame e nella memoria ex art. 121 cpp depositate dal PM, si dà atto dello svolgimento e dell'esito delle indagini disposte con l'ordinanza del Gip del 27-10-04, e di altre alle prime strettamente collegate, quali "naturale" completamento delle stesse.

Al riguardo, va considerato che non si versa, nel caso di specie, nell'ipotesi di cui all'art. 407.3 cpp. La sanzione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per il loro compimento opera, infatti, unicamente *"qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione"*. Diversamente, quel bilanciamento tra valori costituzionali -sottolineato dalla S.C. quale coordinato alla quale fare doverosamente riferimento per stabilire la legittimità delle indagini compiute oltre il termine massimo di legge previsto per il loro compimento- non si realizzerebbe. Risulterebbero, invece, sacrificati i valori di *"effettività dell'azione penale"* e il *"diritto di azione riconosciuto a ciascuna"*

<sup>1</sup> In realtà, la parte contraente risulta essere stata SIN (Stet International Netherlands NV), società, partecipata da Telecom Italia spa, della quale gli indagati, all'epoca dei fatti, erano procuratori speciali. Il Tommasi ricopri cariche sociali in SIN e nelle società partecipanti, secondo quanto specificato nella richiesta in esame.

<sup>2</sup> Cfr. ordinanza della S.C.-VI sez. pen. del 4-2-04

<sup>3</sup> Cfr. ordinanza della S.C., cit.

<sup>4</sup> Cfr. ordinanza della S.C., cit.

<sup>5</sup> Cfr. ordinanza della S.C., cit.

parte", con conseguente pregiudizio per le più corrette determinazioni di competenza del PM (se richiedere l'archiviazione, oppure esercitare l'azione penale, all'esito di investigazioni che abbiano il requisito della completezza). Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità è attestata su posizioni univoche. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che "una volta formulate le richieste del p.m. la disciplina di durata delle indagini preliminari diviene inoperante ed inizia una fase diversa affidata alla direzione del g.i.p., con termini suoi propri, analogamente a quanto accade nell'ipotesi di avocazione"<sup>6</sup>.

Tale essendo il quadro delle norme processuali di riferimento, come interpretate dalla S.C., anche alla luce delle norme e dei principi costituzionali e del diritto sovranazionale vigenti, deve ritenersi che, poiché le indagini svolte dal PM dopo la scadenza del termine massimo di legge per il compimento delle indagini preliminari sono state disposte dal gip successivamente a richieste di archiviazione ritualmente avanzate, rispetto ai loro risultati non opera la sanzione processuale di cui all'art. 407.3 cpp..

\*\*\*\*\*

I fatti. L'indagine giudiziaria. Le più significative risultanze, anche all'esito delle ordinanze del gip.

Il presente procedimento penale trasse origine da notizie giornalistiche che, nei primi mesi del 2001, riferivano di episodi di corruzione che avrebbero accompagnato l'acquisto, da parte di Telecom Italia spa, di quote della società Telekom Serbia. In particolare, sul quotidiano La Repubblica erano apparsi più articoli nei quali si riportavano le dichiarazioni di alcune fonti -alcune delle quali anonime- che avevano dichiarato ai giornalisti Carlo Bonini e Giuseppe D'Avanzo che, in occasione di quell'operazione industriale e finanziaria, sarebbero state pagate "tangenti", senza -peraltro- che venissero precisate né la misura delle stesse e neppure i soggetti destinatari. L'avvio dell'indagine penale -doverosa, dal momento che le notizie di stampa contenevano una notizia di reato- dovette, peraltro, fin dall'inizio misurarsi con difficoltà tutt'altro che modeste. I giornalisti Bonini e D'Avanzo non rivelarono le loro fonti, produssero -sì- alcuni documenti in loro possesso, ma il tenore di questi ultimi, oltre che il merito delle dichiarazioni da loro rese, offrivano, solo in modo generico, piste investigative che si profilavano, fin dall'inizio, lunghe e laboriose<sup>7</sup>. Fu immediatamente chiaro alla locale Procura della Repubblica, territorialmente competente in ordine ad eventuali ipotesi di reato, quali quelle indicate in epigrafe<sup>8</sup>, che la ricerca degli elementi probatori idonei a fondare specifiche accuse di aver commesso reati, doveva necessariamente partire dal piano, per così dire, oggettivo ed era anzi destinata a svilupparsi, per un tempo che non era, in alcun modo, prevedibile, esclusivamente su tale piano. In altri termini, l'inizio e lo sviluppo dell'investigazione si profilava senza alternative: occorreva seguire le tracce del danaro; quello pagato a titolo di prezzo della compravendita delle quote della società di telefonia serba, e quello eventualmente pagato, dall'uno e/o dall'altro dei due contraenti, ad altri soggetti, a qualunque titolo intervenuti nella transazione, prestando la propria opera professionale autonoma (ad esempio, come promotori, mediatori, consulenti). Ed infatti, l'indagine giudiziaria si è mossa, rigorosamente, lungo tali coordinate generali, pur senza trascurare -comunque- tutti gli spunti investigativi, anche se di natura profondamente diversa, emersi mentre l'indagine stessa era già in corso, rivelatisi, peraltro, insuscettibili di produrre risultati conoscitivi utili, quando non anche intenzionalmente depistanti<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. Cass., 17-6-96, Catalano, su Cass. Pen., 1997, 3045.

<sup>7</sup> Cfr. il verbale di informazioni testimoniali rese da Bonini e D'Avanzo al PM in data 20-2-01.

<sup>8</sup> La sede di Telecom Italia spa era, all'epoca, Torino.

<sup>9</sup> Ci si riferisce, all'evidenza, alle dichiarazioni rese, dapprima alla Commissione Parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom Serbia, quindi al Procuratore della Repubblica in sede, da certo Marini Igor Aldo. La loro inattendibilità, palese ed assoluta, non solo valutata sul piano intrinseco, ma anche immediatamente verificata con indagini approfondite i cui esiti suonarono smentita delle stesse in punti rilevanti, giustificò l'apertura di altro procedimento

E' opportuno, quindi, riepilogare i "passaggi" essenziali della vicenda oggetto dell'indagine giudiziaria, come emersi dalla stessa.

La compravendita di quote di Telekom Serbia da parte di Telecom Italia avvenne a Belgrado il 9-6-97<sup>10</sup>. Essa fu, peraltro, preceduta da una lunga fase di trattative, i cui principali momenti furono i seguenti<sup>11</sup>:

Data	Documento	Fatto/evento
1/6/92	[da pareri prof. Perrone]	la CEE (con Reg. n. 1432/92), a seguito di risoluzione ONU, dispone l'embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro; il regolamento viene recepito dalla Legge 7/8/92 n. 335 che prevede la nullità degli atti compiuti in violazione dei divieti e pesanti sanzioni per i soggetti che anche indirettamente vi prendono parte le restrizioni vengono successivamente integrate con Reg. CEE n. 990/93 del 26/4/93 (recepito dalla Legge 16/7/93 n. 230)
giugno 1992		viene costituita la <b>STET INTERNATIONAL SpA</b> (51% STET, 49% suddiviso tra SIP, Italcable e Telespazio poi confluite in Telecom Italia)
16/12/93		viene costituita la <b>STET INTERNATIONAL NETHERLANDS N.V. (SIN)</b> , posseduta al 100% da STET International SpA
19/5/94		<b>Tommasi di Vignano viene nominato Direttore Generale di Telecom Italia</b>
4/8/94		Chirichigno viene nominato A.D. di SIP (poi Telecom Italia) in sostituzione di Pascale, che diviene A.D. della STET
agosto 1994		fusione delle società di telecomunicazioni (SIP, Italcable, Telespazio, SIRM e IRITEL) mediante incorporazione nella SIP, che assume la nuova denominazione di <b>TELECOM ITALIA</b>
26/8/94	All. 1	nota riservata (non firmata) con <b>presentazione del "conte Vitali"</b> e proposta di un accordo con la Repubblica di Serbia e Montenegro per l'affidamento a Telecom Italia della modernizzazione e gestione delle TLC jugoslave (con allegata prima bozza di incarico a "Macedonian Environment")
19-20/4/95	[cfr. § 3.2.3]	<b>incontro a Belgrado</b> tra Gerarduzzi, Porpora, Leoni e "controparti"
25/5/95	All. 4	prima bozza (non firmata) di " <b>memorandum of agreement</b> " tra Governo serbo, PTT e Telecom Italia (inviata da Jaksic a Gerarduzzi), per la costituzione di una nuova società in compartecipazione tra Governo Serbo (51%) e Telecom Italia (49%), concessionaria in esclusiva dei servizi di <b>telecomunicazioni</b>
giugno/luglio 1995	[cfr. § 3.2.2]	Telecom Italia richiede a prof. Perrone e Studio Pavia-Ansaldo pareri legali sulla legittimità, sotto vari profili, dell'incarico a MAK Environment - Skopje (Macedonia); vengono svolti accertamenti sull'esistenza e attività di MAK, da cui emergono varie anomalie
14/7/95		viene costituita la TIM, per scorporo da Telecom Italia dei servizi di telecomunicazione mobile
novembre 1995		vengono siglati gli " <b>accordi di Dayton</b> "; con regolamento CEE del 22/11/95, viene <u>sospeso</u> l'embargo nei confronti della Serbia
11/12/95	All. 5	<b>incontro a Belgrado</b> tra rappresentanti Telecom Italia e Sainovic (Vice Presidente del

penale (avente il n. 14689/03 + 15973/03 RG NR e n. 19609/03 RG Gip). Il Marini, dapprima indagato *solo* per reati contro il patrimonio, anche gravi, fu -nel prosieguo- indagato, nel medesimo procedimento penale mantenuto distinto da questo, anche per concorso in calunnia, unitamente ad altri soggetti, attinti, al pari di lui, da ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere. Nell'ambito di quest'ultimo procedimento penale, gli atti relativi ad alcune posizioni sono stati trasmessi all'A.G. di Roma, ritenuta dalla Corte di Cassazione territorialmente competente.

<sup>10</sup> Sebbene di qui in avanti si farà sempre riferimento a Telecom Italia come società acquirente, in realtà occorre precisare quanto segue. Il soggetto giuridico che effettuò i pagamenti e a cui vennero consegnate le azioni di Telekom Serbia, fu SIN (Stet International Netherlands N.V.), società di diritto olandese controllata dal Gruppo Telecom. Inoltre, il soggetto venditore era PTT Serbia, azienda pubblica serba cui facevano capo le attività di poste e telecomunicazioni. La società oggetto di compravendita, Telekom Serbia, venne costituita appositamente da PTT Serbia in occasione dell'operazione di compravendita, a seguito dello scorporo della telefonia dalle poste. In seguito all'intervento di OTE (società di telefonia greca) quale partner di Telecom Italia nell'operazione, le azioni oggetto di compravendita vennero divise nella misura del 29% a Telecom Italia e 20% a OTE; questa percentuale peraltro non trovò riscontro nella suddivisione del prezzo, che venne diviso in ragione di 892.930.000 DM per Telecom Italia e 675.070.000 DM per OTE, per un totale di 1.568.000.000 DM costituente il prezzo del 49% del pacchetto azionario di Telekom Serbia, con un risparmio per Telecom Italia rispetto alla percentuale esatta del 29% del prezzo pari a 35.070.000 DM.

<sup>11</sup> Cfr. la consulenza Calcagno, disposta dal PM: pagg. 76 e ss.

FR

Data	Documento	Fatto/evento
		Governo FRY)
18/3/96	All. 30	il CdA di Telecom Italia approva il progetto (in fase di trattativa) di costituzione di una società in Serbia destinata a gestire il servizio di telecomunicazioni, partecipata da Telecom Italia (o "anche tramite strutture societarie di Gruppo STET") per il 49%, per un impegno massimo di spesa pari a L. 1.200 miliardi in tre anni viene dato mandato al Pres. (Silvestri) e all'A.D. (Chirichigno) di procedere nelle trattative ed eventualmente concluderle
21/3/96	All. 6	incontro a Belgrado, convocato da Sainovic il 14/3, tra rappresentanti Telecom Italia (Gerarduzzi, Baldizzone, Oddone) e di PTT (Jaksic, Andjelkovic) con CES MECON
24/5/96	All. 26	NatWest conferisce a Trans-Business Limited, Bahamas, facente capo ai fratelli Darbari, incarico di consulenza/mediazione per l'introduzione di NatWest in Jugoslavia, finalizzato all'ottenimento di incarichi in varie iniziative, tra cui la privatizzazione di PTT NatWest si obbliga a riconoscere a Trans-Business Limited il 20% di tutte le somme che incasserà a fronte degli incarichi ottenuti in FRY
5/6/96		TIM SpA acquista da Telecom Italia il 12% di STET International SpA
6/6/96		l'assemblea STET approva il bilancio dell'esercizio 1995; Agnes e Pascale vengono riconfermati alla guida della società
7/6/96	All. 26	PTT (a firma Jaksic e Andjelkovic) nomina NatWest proprio advisor esclusivo per la vendita di una quota di PTT a terzi investitori oltre ad un onorario mensile, viene prestabilito un compenso a titolo di "success fee" pari all'1,75%, da pagarsi mediante deduzione diretta dal ricavato della vendita
luglio 1996	[cfr. § 3.2.5]	incontro a Belgrado tra Milosevic e Douglas Hurd (vice Pres. NatWest)
1/10/96		l'ONU, con risoluzione n. 243, decreta la cessazione dell'embargo nei confronti della Serbia
16/10/96	All. 7	incontro a Belgrado tra Sainovic, il vertice di PTT (Jaksic e Andjelkovic) e per Telecom Italia Tommasi di Vignano, Gerarduzzi e Spasiano
14-18/10/96	[cfr. § 3.2.5]	incontri a Londra tra la delegazione serba (guidata da Ristic) e dirigenti di NatWest (Douglas Hurd e altri)
15/11/96		Telecom Italia acquisisce, a seguito aumento di capitale, una quota del 23% di SIN (la quota di STET International si diluisce al 77%)
6/12/96		il Presidente del Consiglio dei Ministri decreta che il Ministero del Tesoro, preliminarmente alla privatizzazione di STET, proceda alla fusione tra STET e Telecom Italia
20/12/96		la quota di controllo di STET in possesso dell'IRI viene trasferita al Ministero del Tesoro (61,27% del capitale ordinario + 0,93% del capitale di risparmio), per un importo di L. 14.530 miliardi
15/1/97	All. 8/9	incontro a Belgrado tra Marjanovic (Primo Ministro) e Tommasi di Vignano, nel quale le parti convengono di nominare i rispettivi advisor viene redatta una nuova bozza di "memorandum of understanding" in cui vengono precisate le modalità dell'operazione (diverse da quelle ipotizzate in precedenza): 1) il Governo Serbo conferirà in una nuova società denominata "Telecom Serbia" le attività di telecomunicazioni, scorporate da PTT; 2) Telecom Italia <u>acquisterà</u> il 49% della nuova società
24/1/97	All. 9b	Tommasi di Vignano comunica a Jaksic (PTT) che l'advisor scelto da Telecom Italia è UBS
24/1/97	All. 28	Portz e Crowley, funzionari di NatWest responsabili dell'incarico, comunicano ai vertici di NatWest (Owen, Douglas Hurd e altri) che nelle ultime due settimane il regime di Milosevic ha accelerato la privatizzazione di PTT, che ora è chiaramente "a government priority", e che a partire dal 15/1 vi sono state frequenti riunioni tra il "nostro team a Belgrado" e il management informano che STET ha fatto un'offerta iniziale di USD 800 milioni (circa DEM 1.250 milioni), che dovrebbe essere presa in seria considerazione dal Governo serbo, e che a fini negoziali si potrebbe ventilare la minaccia di voler perseguire il piano originale di privatizzazione con offerta pubblica informano inoltre che STET ha nominato UBS, mentre per parte serba sono stati nominati Price Waterhouse e Weil Gotshal & Manges
24/1/97		il Comitato dei Ministri per le Privatizzazioni (formato dal Ministro del Tesoro, dell'Industria e delle Poste e Telecomunicazioni) stabilisce quale modalità per la fusione <u>l'incorporazione di Telecom Italia nella STET</u> , che assumerà la denominazione della società incorporata

Data	Documento	Fatto/evento
28/1/97		Milorad Jaksic viene sostituito da Aleksa Jokic quale Direttore Generale di PTT
30/1/97 <sup>12</sup>		Guido Rossi e Tommasi di Vignano subentrano rispettivamente ad Agnes (Pres.) e Pascale (AD) nel CdA di STET
30/1/97		i Consigli di amministrazione di STET e Telecom avviano le procedure di fusione
11/2/97		STET conferisce incarico di consulenza a UBS - Londra (poi formalizzato in data 11/4/97, a firma di Lorenzo Battiato e Aldo De Sario per STET) in relazione all'acquisto fino al 49% di Telekom Serbia
17-19/2/97	All. 10	incontro a Belgrado tra le parti, alla presenza del Ministro per le privatizzazioni Milan Beko, con la partecipazione dei rispettivi consulenti (UBS per Telecom, NatWest/Price Waterhouse per PTT) vengono scambiate le rispettive valutazioni, attestate su 2 Mld. di DM per UBS e 4 Mld. di DM per NatWest (per il 100% della società) nel resoconto dell'incontro, inviato in una nota riservata da Rosati, Miranda e Migliavacca a Gerarduzzi e Spasiano, viene detto che si profila un "possibile accordo a metà strada" e si suggerisce di "ricevere da UBS la valutazione rivista ... utilizzando un'ottica più ottimistica"
25/2/97		l'assemblea degli azionisti di STET elegge il nuovo CdA, con Guido Rossi e Tommasi di Vignano
26/2/97	All. 31	il CdA STET conferisce a Guido Rossi la carica di Presidente ed a Tommasi di Vignano la carica di amministratore delegato, con ampi poteri
marzo 1997/ inizio aprile 1997	[cfr. § 3.2.3]	la UBS (Lardera), con l'appoggio della struttura STET (Baldizzone) procede a frequenti aggiornamenti della valutazione, sulla base di differenti ipotesi e assunzioni; viene indicato un possibile punto di incontro con la controparte sul valore di DEM 3.100 milioni (per il 100% della società)
24/3/97		i Consigli di amministrazione di STET e Telecom Italia approvano il progetto di fusione, da sottoporre alle rispettive assemblee straordinarie convocate per il 30/4
4/4/97		Debevoise & Plimpton - Londra inizia a svolgere attività di assistenza legale per Telecom Italia nell'operazione (incarico formalizzato in data 23/4/97, a firma di Francesca Petralia); il 25/4 l'incarico viene dismesso
21/4/97		Jones, Day, Reavis & Pogue - Bruxelles subentra quale consulente legale di Telecom Italia (incarico formalizzato in data 9/5/97, a firma di Francesca Petralia)
22-29/4/97	All. 14-15	riunioni a Belgrado tra Milan Beko, PTT (Jokic e altri) e i rappresentanti di Telecom Italia (Gerarduzzi, Petralia e Rivitti) viene predisposta una bozza di "definitive agreements" che prevede il "closing" entro il 16/5/97 ed un prezzo di DEM 1.568.000.000 per l'acquisto del 49% di Telekom Serbia (importo che non subirà modifiche fino alla conclusione del contratto); viene stabilita la tempistica degli adempimenti e della due diligence
30/4/97		Arthur Andersen (revisore del Gruppo STET/Telecom Italia) accetta l'incarico di assistenza alla due diligence sulla privatizzazione di PTT, che sarà svolto dalla sua corrispondente a Belgrado, BC Excel
aprile 1997		STET International, tramite la controllata olandese SMH (Stet Mobile Holding) si aggiudica la gara per l'acquisto del 25% di Mobilkom A.G., gestore austriaco di telefonia mobile, al prezzo di L. 1.180 miliardi
30/4/97		Telecom Italia aumenta la propria quota in SIN al 41,18% (a seguito aumento di capitale), mentre la partecipazione di STET International scende al 58,82%
30/4/97		le assemblee straordinarie di STET SpA e Telecom Italia SpA deliberano la fusione per incorporazione di Telecom Italia in STET, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31/12/96
30/4/97		il C.d.A. di Telecom Italia viene uniformato a quello di STET, in vista dell'esecuzione della fusione; Guido Rossi e Tommasi di Vignano vengono nominati rispettivamente Presidente e A.D. (in sostituzione di Silvestri e Chirichigno)
5/5-7/5/97	[cfr. § 3.2.3]	inizia la "due diligence", sulla base di informazioni e documenti forniti da PTT (tramite

<sup>12</sup> avvicendamento nell'ambito del Consiglio, a seguito delle dimissioni rassegnate da Agnes e Pascale (in conformità alle decisioni del Ministero del Tesoro in tal senso); l'assemblea degli azionisti STET che ha eletto il nuovo C.d.A. risulta tenuta il 25/2/97 (v. infra).

Data	Documento	Fatto/evento
	All. 20	NatWest), in apposita "data room" tenutasi a Belgrado nel mese di maggio prosegue il lavoro di due diligence sugli aspetti legali (relazione Jones Day del 12/5) e contabili (relazione BC.Excel del 27/5), che si conclude il 30/5 con relazione finale di UBS (due diligence report)
9/5/97		viene presentato al CdA STET il "Piano industriale Telecom Italia 1998/2000", contenente le strategie e gli obiettivi che il management intende perseguire
9/5/97		viene rinnovata la struttura organizzativa di Telecom, con l'istituzione di 10 Direzioni che rispondono all'A.D.; la Direzione Rete è affidata a Gerarduzzi, la Direzione Internazionale a Cicchetti, la Direzione Finanza a Battiato, la Direzione Amministrazione e Controllo a Sardo
5/5/97 - 14/5/97	All. 22a-22b	STET (Antonio Cardone) conferisce incarico di consulenza a Dimitri Kourentis - Atene, per la durata di 12 mesi, remunerato con una provvigione ("success fee") pari al 4 per mille sull'ammontare dell'investimento che sarà fatto dalla OTE
17/5/97	All. 23	Telecom Italia (Cardone) e OTE (Maglaras) sottoscrivono "memorandum of agreement" concernente la partecipazione di OTE nella transazione, per una quota non inferiore al 12,25% di Telekom Serbia ed allo stesso prezzo che sarà pagato da Telecom Italia più una maggiorazione da stabilire
maggio 1997	[cfr. § 3.2.3]	ulteriori aggiornamenti alla valutazione UBS, con introduzione di nuovi elementi (es. "management fee")
30/5/97	All. 20	conclusione della "due diligence" (relazione finale di UBS "due diligence report" comprendente le relazioni di Jones Day e BC Excel)
[inizio] giugno 1997	All. 21	conclusione della valutazione (relazione finale di UBS "valuation report") UBS indica un "consensus firm value" compreso tra DEM 2.270 e 3.154 milioni per il 100% della società, che include "un premio strategico per il controllo operativo" ed un valore finale per il 49% compreso tra DEM 1.181 e 1.616 milioni
4/6/97	All. 24	Telecom Italia (Tommasi di Vignano) e OTE (Petros Lambrou) stipulano il contratto contenente gli accordi definitivi sulla compartecipazione all'acquisto del 49% complessivo di Telekom Serbia (29% + 20%), tra cui entità e scadenze dei rispettivi pagamenti ed ammontare delle spese sostenute (o da sostenersi) da Telecom che dovranno essere pagate da OTE, definito in DEM 14.285.714 nel contratto non è esplicitato, ma la ripartizione del prezzo di acquisto non è proporzionale alle rispettive quote: a carico di OTE risulta una maggiorazione del 9,4% circa, e in valore assoluto un esborso di DEM 35.000.000 in più (con corrispondente minor esborso da parte di Telecom Italia di pari importo) rispetto a quanto sarebbe derivato da una ripartizione esattamente pro-quota
5/6/97	All. 33	il CdA di SIN delibera, "su indicazione della capogruppo STET" e in base alle condizioni "già negoziate", di procedere all'acquisizione del 29% di Telekom Serbia, per un prezzo pari a DEM 892.930.000 contestualmente SIN (in persona di Massimo Masini e Aldo De Sario) conferisce procura speciale per l'esecuzione del contratto di acquisto e per ogni adempimento connesso a Tommasi di Vignano, Giuseppe Gerarduzzi, Francesca Petralia, Massimo Degano, Francesco Mancini, nonché agli stessi Masini e De Sario
5/6/97	All. 3a	Telecom Italia (con lettera a firma Oreste Cicchetti) definisce con MAK Environment - Skopje, Macedonia (con firma per accettazione di Srdja Dimitrijevic) il compenso per le prestazioni di consulenza svolte "negli ultimi 16 mesi" il compenso ammonta a DEM 30.000.000, da pagarsi in due rate di DEM 15.000.000 ciascuna, la prima entro 15 giorni dal "closing" e la seconda ad un anno dal "closing"
6/6/97		STET versa a SIN la somma di DEM 702.000.000 (pari a circa L. 690 miliardi) a titolo di finanziamento infruttifero in conto futuro aumento di capitale
6/6/97	All. 32	l'assemblea degli azionisti STET approva il bilancio al 31/12/96 subito dopo si riunisce il CdA STET; Tommasi di Vignano informa il Consiglio sull'operazione di acquisizione del 29% di Telekom Serbia, in fase di perfezionamento; il Consiglio prende atto
9/6/97	All. 34	il CdA di STET International SpA approva l'acquisto del 29% di Telekom Serbia da parte della controllata SIN
9/6/97	contratto ed allegati	firma, a Belgrado, del contratto di compravendita del 49% delle azioni Telekom Serbia ("Share sale and purchase agreement") da PTT a SIN (in persona di Tommasi di

Data	Documento	Fatto/evento
	All. 35-36  (v. tabella di riepilogo)	Vignano) per il 29% e a OTE per il 20%, per un controvalore totale di DEM 1.568.000.000, di cui : - DEM 1.245.000.000 (701.770.000 SIN + 543.230.000 OTE) al "closing" - DEM 198.000.000 (117.180.000 SIN + 80.820.000 OTE) al 3/1/98 - DEM 125.000.000 (73.980.000 SIN + 51.020.000 OTE) al momento del rilascio di garanzie relative alla licenza GSM firma degli atti connessi, tra cui : • "Shareholders' agreement" (patti parasociali) tra PTT, Telekom Serbia, SIN (Tommasi di Vignano) e OTE • "Guarantee agreement" (garanzie rilasciate da STET per gli obblighi di SIN) tra STET (Tommasi di Vignano/Gerarduzzi), PTT e Telekom Serbia • "Technical assistance agreement" (fornitura di servizi e know-how a fronte di royalty) tra SIN (Gerarduzzi) e Telekom Serbia
10/6/97	"closing memorandum" " + "instruction and release" All. 37-38  (v. tabella di riepilogo)	ad Atene, presso la European Popular Bank : - deposito da parte di SIN di DEM 701.770.000 sul suo conto presso EPB e deposito da parte di OTE di DEM 543.230.000 sul suo conto presso EPB, per un totale di DEM 1.245.000.000 - disposizione di trasferimento dai conti di SIN e OTE presso EPB, con valuta 10/6, di totali DEM 1.213.425.630 (683.972.454 SIN + 529.453.176 OTE) a favore del "conto designato" da PTT, indicato (nel separato atto di "instruction and release") in un conto presso EPB a nome di Beogradska Banka Cyprus Offshore Banking Unit (BB COBU), "for further credit to the beneficiary, Development Fund of Republic of Serbia" - disposizione di trasferimento dai conti di SIN e OTE presso EPB, con valuta 12/6, di totali DEM 28.545.995 (16.090.540 SIN + 12.455.455 OTE) su conto Paribas Francoforte a favore di NatWest Securities Limited - disposizione di trasferimento dai conti di SIN e OTE presso EPB, con valuta 12/6, del controvalore in Sterline di totali DEM 3.028.375 (1.707.006 SIN + 1.321.369 OTE) su conto Barclays Bank Londra a favore di Weil, Gotshal & Manges - consegna da SIN e OTE a PTT delle lettere di credito irrevocabili relative alla parte dilazionata del prezzo (DEM 191.160.000 per SIN + DEM 131.840.000 per OTE) - sottoscrizione dei certificati azionari e registrazione a Libro Soci di Telekom Serbia del trasferimento da PTT a SIN di n. 313.200 azioni (pari al 29%) e da PTT a OTE di n. 216.000 azioni (pari al 20%) di Telekom Srbija - consegna dei certificati azionari Telekom Serbia a SIN e OTE
16/6/97	All. 3b	MAK Environment (Dimitrijevic) emette nei confronti di Telecom Italia la prima fattura di DEM 15.000.000
20/6/97	All. 22c	Dimitri Kourentis emette fattura di DEM 2.700.000 nei confronti di STET, a titolo di "success fee" (= 4% di DEM 675.000.000, prezzo pagato da OTE)
26/6/97		si riunisce a Belgrado la prima assemblea degli azionisti di Telekom Serbia, che nomina i membri degli organi sociali, designati dai soci secondo le proporzioni stabilite nel contratto in rappresentanza di SIN vengono nominati : Giuseppe Gerarduzzi (poi sostituito da Del Vecchio) e Oskare Cicchetti nel CdA, Giovanni Garau e Carlo Baldizzone nel Comitato Esecutivo, Paolo Serra nel Supervisory Board subito dopo si riunisce il CdA di Telekom Serbia, che nomina il Direttore Generale (Nesovic) ed il Vice Direttore Generale (Garau)
7/7/97	All. 3c	Telecom Italia dispone il pagamento di DEM 15.000.000 a favore di MAK Environment su Banque Leu, Ginevra
18/7/97		(efficacia della) fusione per incorporazione di TELECOM ITALIA SpA in STET SpA, che assume la denominazione di TELECOM ITALIA SpA
10/9/97	All. 22d	Telecom Italia dispone il pagamento di DEM 2.700.000 a favore di D.A. Kourentis su Alpha Credit Bank - Atene, con valuta 18/9/97
20/10/97		inizio dell'O.P.V. di azioni Telecom Italia da parte del Ministero del Tesoro (privatizzazione TELECOM)
19/11/97	[cfr. § 3.4.5]	i soci di Telekom Serbia effettuano pro-quota (PTT 51%, SIN 29% e OTE 20%) un finanziamento fruttifero alla società, per complessivi DEM 129.142.000 il finanziamento di SIN, di totali 37.451.000, è eseguito in denaro per DEM 28.827.000 e

Data	Documento	Fatto/evento
		sotto forma di riscadenzamento a sei mesi dei crediti vantati per "management fee" per la restante quota di DEM 8.624.000
28/11/97		<b>Guido Rossi si dimette dalla carica di Presidente del CdA di Telecom Italia</b>
31/12/97	All. 25a	Telecom Italia riaddebita a OTE una parte delle spese sostenute per l'acquisizione di Telekom Serbia, per l'importo di DEM 14.285.714 stabilito nel contratto del 4/6/97
6/1/98	All. 39a	SIN mette a disposizione di UBS (emittente delle lettere di credito a favore di PTT) la somma di <b>DEM 117.180.000</b> , destinata al pagamento della parte di prezzo dilazionata per l'acquisto di Telekom Serbia
19/2/98		<b>Tommasi di Vignano si dimette dalla carica di A.D. di Telecom Italia</b>
24/3/98	All. 39b	SIN mette a disposizione di UBS la somma di <b>DEM 73.980.000</b> , destinata al pagamento della parte del prezzo di acquisto di Telekom Serbia riferita alla licenza GSM (ultimo pagamento a saldo del prezzo)
1/4/98	[da relazioni ai bilanci 1997/98 Telekom Serbia]	la Banca Centrale Yugoslava svaluta ufficialmente il Dinaro, dell'80% circa rispetto alle valute forti; il cambio Dinaro/Marco passa da 3,3 a 6,0 a fronte di tale evento, Telekom Serbia ottiene autorizzazione all'aumento delle tariffe (incrementate del 93% tra giugno e luglio '98)
23/4/98	All. 3d	MAK Environment (Dimitrijevic) emette nei confronti di Telecom Italia la seconda fattura di DEM 15.000.000
29/5/98		Telecom Italia riaddebita a SIN le spese (prevalentemente di consulenza) sostenute per l'acquisizione di Telekom Serbia, di L. 22.668.363.170 (totale delle spese pari a L. 36.614.505.748, dedotta la quota riaddebitata a OTE)
16/6/98		l'assemblea degli azionisti Telecom Italia approva il bilancio al 31/12/97
23/6/98	All. 3e	<b>Telecom Italia dispone il pagamento di DEM 15.000.000 a favore di MAK Environment su Banque Leu, Ginevra (a saldo)</b>
luglio 1998	All. 45	BC Excel consegna relazione preliminare sulla "post closing audit" prevista dal contratto del 9/6/97, che non evidenzia passività di Telekom Serbia (alla data del closing) superiori a quelle espressamente garantite da PTT
24/9/98		l'assemblea degli azionisti di Telekom Serbia approva il bilancio al 31/12/97 (redatto secondo i principi contabili internazionali), che presenta un utile d'esercizio di Dinari 230.656.000 (pari a circa DEM 70 milioni)
novembre 1998		Franco Bernabè viene nominato AD di Telecom Italia
24/3/99		dichiarazione dello stato di guerra da parte del governo serbo; i rappresentanti italiani e greci in Telekom Serbia lasciano il paese
30/4/99- 21/5/99		OPAS di Olivetti SpA e Tecnost SpA sul 100% del capitale ordinario Telecom
28/6/99		l'assemblea degli azionisti Telecom Italia approva il bilancio al 31/12/98 il valore della partecipazione Telekom Serbia nel bilancio consolidato viene ridotto di circa 150 Mid. (per adeguamento al patrimonio netto)
28/6/99		Roberto Colaninno viene nominato Presidente e AD di Telecom Italia (in sostituzione di Bernabè)
luglio '99		conclusione delle operazioni militari della NATO in Serbia
3/7/00		l'assemblea degli azionisti Telecom Italia approva il bilancio al 31/12/99 la partecipazione Telekom Serbia nel bilancio consolidato viene svalutata di circa 200 Mid.
19/4/00		l'assemblea degli azionisti di Telekom Serbia approva il bilancio al 31/12/97 (redatto secondo i principi contabili locali)
31/8/00	All. 25c	Telecom Italia e OTE stipulano un contratto, a definizione dei rapporti rimasti in sospeso, nel quale viene stabilito l'importo della quota di "management fee" spettante a OTE, da pagarsi previa compensazione con quanto dovuto da OTE a Telecom Italia per rimborso dei costi di acquisizione di Telekom Serbia
24/10/00		scissione di STET International SpA, la cui partecipazione (58,82%) in SIN viene trasferita interamente a Telecom Italia SpA (che giunge così a detenere il 100% di SIN)
12/6/01		l'assemblea degli azionisti Telecom Italia approva il bilancio al 31/12/00 il valore della partecipazione Telekom Serbia nel bilancio consolidato viene ulteriormente ridotto a L. 378 miliardi (riduzione di circa 170 Mid.)
dicembre 2002		<b>Il Gruppo Telecom rivende a PTT la partecipazione in Telekom Serbia, ad un prezzo di € 195 milioni (L. 378 miliardi), pari al residuo valore di carico dopo le svalutazioni</b>

1?

Il prezzo pagato per l'acquisizione delle quote (cfr. supra, sub nota 10) venne versato in successive tranches, utilizzando la EPB, istituto di credito greco. La circostanza non è rimasta al riparo da approfondimenti investigativi. Con riferimento al loro esito, la valutazione che si legge nella memoria depositata dal PM è del tutto convincente, in quanto aderente alle risultanze delle indagini svolte (cfr. pagg. 6-7 della memoria cit.):

*"La scelta di utilizzare EPB di Atene è stata spiegata in maniera del tutto coincidente ed attendibile da Borka Vucic, presidente di Beogradska Banka, Petros Lambrou, funzionario OTE, Filippo Lardera, funzionario UBS, Milan Beko, Ministro serbo per le privatizzazioni, e dallo stesso indagato Giuseppe Gerarduzzi. In sostanza la Serbia aveva il problema di evitare che i suoi creditori internazionali potessero bloccare le somme corrisposte per la vendita del pacchetto azionario di Telekom Serbia, come sarebbe avvenuto per ogni pagamento che apparisse destinato ad enti serbi, si trattava quindi di accreditare quanto dovuto a PTT su conti accesi presso banche di Paesi diversi dalla Serbia e che dessero adeguate garanzie che la provvista non sarebbe stata messa a disposizione di soggetti diversi dal Governo Serbo. Fu per questo motivo, dunque, che la scelta cadde su EPB di Atene, anche se questa particolare modalità di pagamento non era stata espressamente prevista fin dall'inizio<sup>13</sup>".*

E tuttavia, l'investigazione ha seguito i percorsi del danaro che ha accompagnato la compravendita in tutti i suoi plurimi e distinti "filoni": non solo, quindi, con riferimento al prezzo pagato, ma anche alle provvigioni versate a promotori, mediatori e consulenti. A puro fine di completezza, si riporta integralmente il prospetto redatto dal consulente, non senza -fin d'ora- sottolineare che i soggetti il cui ruolo è risultato di maggiore interesse a fini investigativi sono stati MAK, UBS, CES MECON e NAT WEST: ciò si afferma per la fase in cui essi svolsero il loro ruolo, per l'oggetto della loro attività, per l'entità dei compensi ricevuti<sup>14</sup>.

#### Consulenti e mediatori

nominativo	soggetti intervenuti	ruolo nell'operazione
MAK ENVIRONMENT Skopje (Macedonia)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- (apparente) consulente di Telecom Italia per l'operazione, come da lettera di incarico del 5/6/97 (a firma Cicchetti)</li> <li>- (apparente) beneficiaria di DEM 30.000.000 (L. 29.400 milioni) a fronte di n. 2 fatture da DEM 15.000.000 ciascuna a titolo di consulenza, emesse su Telecom Italia in data 16/6/97 e 23/4/98</li> </ul>
	DIMITRIJEVIC Srdja (n. Zremjanin [Serbia] il 7/12/1949)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mediatore, "in società" con VITALI, fin dall'inizio della vicenda</li> <li>- ha trattato con Gerarduzzi la definizione del compenso (a MAK)</li> <li>- ha firmato per MAK Environment, per accettazione, la lettera d'incarico del 5/6/97 da Telecom Italia</li> <li>- ha firmato, per MAK Environment, le due fatture e le relative lettere di trasmissione a Telecom Italia</li> </ul>

<sup>13</sup> Sulla dinamica di queste ultime convulse fasi del pagamento si vedano la deposizione di Milan Beko e l'interrogatorio di Giuseppe Gerarduzzi; nonché l'accurata ricostruzione del consulente tecnico a pagg. 173 - 176 della consulenza.

<sup>14</sup> Cfr. pagg. 72 e ss. consulenza cit.

<i>nominativo</i>	<i>soggetti intervenuti</i>	<i>ruolo nell'operazione</i>
	<b>VITALI Gianfrancesco</b> (n. Roma il 24/6/1931)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mediatore, "in società" con <b>Dimitrijevic</b>, fin dall'inizio della vicenda</li> <li>- ha avuto i contatti iniziali con Gerarduzzi (nel 1993/94)</li> <li>- ha partecipato agli incontri a Belgrado con la delegazione italiana</li> <li>- dopo la conclusione del contratto, ha ricevuto incarico ufficiale di consulenza per Telecom Italia dal dicembre 1997 al luglio 1998 (percependo L. 300 milioni + rimborso spese)</li> </ul>
<b>KOURENTIS Dimitri</b> (Atene)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- consulente nominato da STET il 5/5/97, con specifico riferimento alla partnership con OTE nella transazione</li> <li>- ha percepito un compenso di DEM 2.700.000 a titolo di "success fee", pari al 4 per mille del prezzo pagato da OTE per l'acquisizione del 20% di Telekom Serbia</li> </ul>
<b>UBS (Zurigo)</b>	<b>Filippo LARDERA</b> (vice-Presidente Corporate Finance), <b>Oyvind BJORDAL</b> , <b>Arnd SCHWIERHOLZ</b> , <b>L. COSTANZO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- advisor nominato da STET l'11/2/97, incaricato della <b>valutazione</b> di Telekom Serbia e della due diligence</li> <li>- ha percepito un compenso di DEM 2.900.000, in parte per onorari e in parte come "success fee"</li> </ul>
<b>JONES, DAY, REAVIS &amp; POGUE (Bruxelles)</b>	<b>Bernard E. AMORY</b> , <b>Pierre-Philippe BERTHE</b> , <b>Kaamil ANSAR</b> , <b>Steve D. GUYNN</b> , <b>Alexandre VERHEYDEN</b> , <b>A. D. DE CHAPEAUROUGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- consulente legale di Telecom Italia per l'operazione, a partire dal 21/4/97</li> <li>- ha percepito un compenso di circa L. 1.500 milioni</li> </ul>
<b>DEBEVOISE &amp; PLIMPTON (Londra)</b>	<b>Robert BRUCE</b> , <b>David BREWSTER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- consulente legale di Telecom Italia per l'operazione, dal 4/4/97 al 25/4/97 (poi sostituito da Jones Day)</li> <li>- ha percepito un compenso di circa L. 100 milioni</li> </ul>
<b>ARTHUR ANDERSEN SpA (Milano)</b> <b>BC Excel</b> (corrispondente di Arthur Andersen a Belgrado)	<b>Giuseppe PEDONE</b> (firma incarico) per BC Excel: <b>Dragan POPOVIC</b> , <b>Nikica KOLUNDZIJA</b> , <b>Jovan PAPIE</b> , <b>Milenko ANDZIC</b> , <b>Milovan POPOVIC</b> , <b>Vuk PULETIC</b> , <b>Bojan DIMITRIJEVIC</b> (partner e manager di BC Excel incaricati del lavoro in loco)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- revisore di Telecom Italia, incaricata il 30/4/97 per la due diligence (affidata da Arthur Andersen a BC Excel)</li> <li>- ha percepito un compenso di L. 97 milioni (per il lavoro di BC Excel)</li> <li>- (BC Excel) ha svolto l'attività di "post-closing audit" e la revisione dei bilanci Telekom Serbia 1998 e 1999</li> </ul>
<b>Studio legale Pavia, Ansaldo e Verusio (Roma)</b>	avv. <b>Gian Paolo ZANCHINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ha svolto assistenza legale per Telecom nella fase iniziale delle trattative (dal novembre 1994), per la preparazione di bozze di accordi (MOU) e per pareri sul conferimento di incarico a MAK</li> </ul>
<b>Studio Perrone (Roma)</b>	<b>prof. Leonardo PERRONE</b> (ordinario di diritto tributario all'Università "La Sapienza" di Roma)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ha redatto appositi pareri per Telecom sul conferimento dell'incarico a MAK (nel 1995 e poi nel 1997)</li> </ul>
<b>NATWEST Securities Limited (Londra) - NATWEST Markets</b>	(v. infra, separato § 3.1.4.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- advisor di PTT, nominata il 7/6/96</li> <li>- ha partecipato direttamente alle trattative, affiancando il Ministro Beko</li> <li>- ha percepito un compenso (a saldo) di DEM 28.545.995, pagato da SIN e OTE a deduzione dal prezzo di acquisto di</li> </ul>

<i>nominativo</i>	<i>soggetti intervenuti</i>	<i>ruolo nell'operazione</i>
CES MECON (Belgrado)	Zvonimir NIKEZIC (Presidente), Nikola ZELIC, M. CVETKOVIC, D. NIKEZIC (membri gruppo di lavoro a Belgrado)	Telekom Serbia (su istruzioni PTT) - società consulente di PTT, ha svolto un lavoro preliminare di valutazione (nel 1994/95) per lo scorporo delle telecomunicazioni dalle poste - nel 1997 ha partecipato alle trattative in appoggio a NatWest
WEIL, GOTSHAL & MANGES (Londra)	David CANTOR, Joseph TORTORICI, Sauter WOLF, Nick HOLT (membri gruppo di lavoro a Belgrado)	- studio legale (di fama internazionale) consulente di PTT - ha percepito un compenso di DEM 3.028.375 (= USD 1.750.000), pagato da SIN e OTE a deduzione dal prezzo di acquisto di Telekom Serbia (su istruzioni PTT)
PRICE Waterhouse	Robin JOWITT, Mike RICHARDSON, Nicholas GARTHWAITE (membri gruppo di lavoro a Belgrado)	- consulente contabile di PTT, si è occupata degli aspetti concernenti lo scorporo delle telecomunicazioni da PTT - ha certificato il bilancio Telekom Serbia del 1997 (a fini IAS)
TRANS-BUSINESS Ltd. (Bahamas)	Ravi e Shankar Darbari (figli dell'ex- ambasciatore indiano a Belgrado)	- mediatori, incaricati da NatWest in data 24/5/96 per favorire l' "introduzione" di NatWest in FRY - hanno percepito, secondo contratto, il 20% di tutte le somme incassate da NatWest a fronte degli incarichi ottenuti
BZW (Barclays de Zoete Wedd) Investment Banking (Londra)		- advisor di OTE, alla quale ha fatturato compensi per DEM 1.400.000 circa
PRICEGOLD Ltd. (?)		- consulente di OTE, a cui la stessa ha riconosciuto un "success fee" di DEM 1.570.000 circa (corrispondente all'1% del valore della transazione); non vi è traccia di giustificativi delle prestazioni

### *Funzionari NatWest*

<i>nominativo</i>	<i>carica</i>	<i>ruolo nell'operazione</i> (§ cfr. documenti rogatoria Londra)
HURD Douglas	- Vice-Presidente NatWest (da luglio 1995) <i>DEMI ESTER,</i> - ex-Ministro della Difesa britannico (fino al luglio 1995)	- ha tenuto contatti diretti (epistolari e di persona) con Milosevic (§3-4-10-11-20-35-54) e Ljubisa Ristic (§24) - ha "consigliato" a NatWest di assumere l'incarico (§18) - è stato tenuto costantemente al corrente della situazione e degli sviluppi dell'incarico (es. §23, §30, §47, §50) - gli è stato richiesto di contattare Milosevic quando sono sorti problemi con la controparte serba (§32-34) - a lui è indirizzata la lettera di S. Darbari del 3/2/97 sul licenziamento di Jaksic ed altro (§55)
NEVILLE-JONES Pauline	- managing director - head of Global Business (dal luglio 1996) - ex-funzionaria del Foreign	- ha "consigliato" a NatWest di assumere l'incarico, insieme a Hurd (§18); aveva incontrato Milosevic, insieme a D. Hurd, nel luglio 1996 (§54)

<i>nominativo</i>	<i>carica</i>	<i>ruolo nell'operazione</i> (§ cfr. documenti rogatoria Londra)
	Office (political director) fino a luglio 1995	<ul style="list-style-type: none"> <li>- viene più volte citata dagli altri funzionari come "fonte" di informazioni o interpellata sui rapporti con FRY/PTT, sul coinvolgimento di NatWest e sul comportamento da tenere (§2, §18, §19, §22, §23, §42, §43)</li> <li>- ha presieduto il meeting a Londra del 14/8/96 ("strategic presentation") con la delegazione serba (§15)</li> <li>- ha tenuto contatti diretti con Ristic (§26-27) e Milutinovic (Ministro degli Esteri FRY) (§36-39-40), per fare il punto dei lavori e sollecitare i pagamenti da PTT</li> <li>- ha relazionato al C.E.O. Martin Owen sullo stato degli incarichi FRY (§46-47)</li> </ul>
PORTZ Paul H.	director – head of Emerging Markets	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ha firmato il contratto con Trans-Business Limited (§1)</li> <li>- ha firmato il contratto con PTT (§5)</li> <li>- ha riferito al Reputation Committee sui rapporti con i Darbari (§12)</li> <li>- ha partecipato al meeting a Londra del 14/8/96 ("strategic presentation") con la delegazione serba (§15)</li> <li>- ha tenuto contatti con Ristic e con i Darbari (§25-26)</li> <li>- insieme a J. Crowley, ha informato i vertici (M. Owen e D. Hurd) dell'offerta Telecom nel gennaio '97 (§51-56)</li> </ul>
MILLMAN Stewart I.	managing director – head of European & International Investment Banking	<ul style="list-style-type: none"> <li>- è stato espressamente incaricato dal Reputation Committee di seguire e ridefinire i rapporti contrattuali con i Darbari (§12-13)</li> <li>- ha firmato la lettera di aumento dei compensi a Trans Business Ltd (§14) ed ha mantenuto i rapporti economici con i Darbari (§16-17)</li> <li>- ha riferito al Reputation Committee sull'incarico PTT e sui rapporti con i Darbari (§18-19-22-43)</li> <li>- ha relazionato a M. Owen, D. Hurd e P. Neville-Jones circa i rapporti contrattuali NatWest/PTT e NatWest/ Darbari (§50)</li> <li>- ha partecipato al meeting a Londra del 14/8/96 ("strategic presentation") con la delegazione serba (§15)</li> </ul>

Ciò premesso, è opportuno altresì ripercorrere le diverse tappe delle acquisizioni probatorie, così come riepilogate nelle richieste di archiviazione avanzate dal PM e nelle successive ordinanze con le quali il Gip dispose la prosecuzione delle indagini.

Il 21-5-03, nel richiedere l'archiviazione del procedimento, il PM, tra l'altro, osservava:

"L'attività di indagine si è svolta come segue:

1. Si è proceduto alla identificazione delle persone, ai vertici di Telecom Italia, che deliberarono l'acquisizione e che la gestirono con poteri e responsabilità decisionali; queste furono Tomaso Tommasi Di Vignano e Giuseppe Gerarduzzi che sono stati iscritti nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p., il primo in data 22.2.2001 e il secondo il 9.3.2001.

2. I reati per i quali si è proceduto sono quelli di cui agli artt. 319, 320 c.p. e 48 c.p., 2621, 2640 c.c. (nel testo precedente alla riforma).

3. Sono stati identificati ed interrogati numerosi funzionari di Telecom Italia che parteciparono all'acquisizione.

4. E' stato accertato che l'acquisizione venne proposta da due "mediatori", Dimitrijvic e Vitali che, al momento della conclusione del contratto, ricevettero da Telecom Italia un corposo compenso (30 miliardi di lire), pagato dietro presentazione di fattura emessa da una società macedone (MAK) di cui il Dimitrijvic era procuratore.

5. E' stato accertato che le parti contraenti (Telecom Italia e PTT - Ministero delle Telecomunicazioni Jugoslavo) vennero assistite da consulenti, UBS per Telecom Italia e Ces Mecon per PTT, ai fine della valutazione del valore di Telecom Serbia.

6. E' stato anche accertato che PTT venne assistita inoltre da un secondo consulente, Nat West, che assistette al negoziato.

7. E' stato accertato che la valutazione fornita da UBS a Telecom Italia tra il marzo e il giugno 1997 oscillava, per il 49 % di Telekom Serbia (come analiticamente descritto nella parte precedente, questo era il pacchetto che, originariamente, Telecom intendeva acquistare, salvo poi limitare l'acquisto al 29 %), tra 750 e 1400 miliardi di lire; e che l'analoga valutazione fornita da Nat West a PTT (probabilmente nel marzo 1997) era pari a circa 2.000 miliardi di lire.

8. E' stato accertato che, nel corso delle trattative (terminate ai primi di giugno del 1997), le parti contraenti trovarono un accordo - sempre per l'acquisto del 49 % del pacchetto azionario - su un valore (sempre in relazione al 49 % delle azioni) pari a circa 1.500 miliardi di lire.

9. E' stato accertato che Telecom Italia accettò che OTE (l'ente di telefonia greco) partecipasse all'affare nella misura del 20 % del pacchetto azionario; e che quindi essa comprò solo il 29 % delle azioni di Telekom Serbia, pagando un prezzo pari a 893 milioni di marchi, inferiore del 10 % circa a quanto sarebbe risultato se il prezzo originariamente convenuto per il 49 % delle azioni (1500 miliardi di lire) fosse stato suddiviso proporzionalmente tra Telecom Italia (che acquistava il 29 %) e OTE (che acquistava il rimanente 20 %).

10. E' stato accertato che il contratto stipulato tra Telecom Italia e PTT prevedeva una delegazione di pagamento in base alla quale Telecom era appunto delegata a pagare direttamente NatWest, prelevando la somma dal prezzo dovuto a PTT; il che è effettivamente avvenuto.

11. E' stato accertato che il contratto in questione prevedeva analoga delegazione di pagamento in base alla quale Telecom era appunto delegata a pagare direttamente Weil, Gotshal & Manges, studio legale che aveva assistito PTT, prelevando la somma dal prezzo a questa dovuto; il che è effettivamente avvenuto.

12. E' stato accertato che il danaro pagato da Telecom Italia a PTT ha avuto la movimentazione che segue: in data 10 giugno 1997 DM 529.453.176 vengono versati sul conto 002-124394-900 aperto presso European Popular Bank di Atene, intestato a Beogradska Banka d.d. Cyprus Off Shore Banking Unit Nicosia, con la causale "payment of balance purchase price" con l'ulteriore specificazione "for the further credit to the beneficiary, Development Fund of Republic of Serbia"; questo "Fondo per lo sviluppo", costituito dalla Repubblica Jugoslava con apposita legge, nel quale sarebbero dovuti confluire i proventi delle privatizzazioni che questa avrebbe effettuato, era nella disponibilità personale di Milosevic.

13. E' stato in definitiva accertato che quanto pattuito tra Telecom Italia e PTT è stato effettivamente pagato e confluì nella disponibilità del contraente jugoslavo; che Telecom Italia, conformemente a quanto previsto dal contratto, ha accreditato a NatWest 28 miliardi, deducendoli dal prezzo complessivo dovuto; che Telecom Italia ha corrisposto a MAK a titolo di mediazione 30 miliardi di lire.

Poiché, oltre al pagamento del prezzo pattuito per Telekom Serbia di cui più avanti si dirà, le uniche altre (note) movimentazioni di danaro cui teoricamente potrebbero essere ricollegati pagamenti illeciti che hanno interessato la vicenda oggetto dell'indagine sono stati quelli concernenti NatWest e MAK (v. precedenti punti 4 e 10), si riportano qui di seguito le vicende che hanno riguardato queste due società. Va considerato che le vicende relative a NatWest sono al momento ancora non del tutto chiarite poiché la rogatoria a tale scopo avviata in Londra non ha avuto che insoddisfacenti e parziali risposte...

Per quanto riguarda NatWest, si è giudicata di rilievo la circostanza che il Vice Presidente di essa risultasse (da notizie di stampa, sull'esito della rogatoria relativa si dirà successivamente) Douglas Hard di cui si scrive che, nonostante "l'inesistente esperienza finanziaria", lasciato il Foreign Office, era stato assunto da NatWest Markets (banca d'affari del Gruppo NatWest) con la carica di Vice Presidente e con uno stipendio annuo di 250.000 sterline (L. 750 milioni); e ciò in quanto amico personale di Milosevic. Circostanza confermata dal teste Maslovacic secondo il quale questa società era stata scelta personalmente da Milosevic (che aveva contatti personali con Douglas Hurd) quale consulente per la Serbia nell'affare, in sovrapposizione al consulente "ufficiale" CES MECON.

Ha anche costituito motivo di perplessità l'ammontare della parcella riconosciuta da PTT a NatWest, circa 28 miliardi di lire; e ciò in considerazione del fatto che il genere e la complessità dell'attività svolta da NatWest sono rimasti poco chiari; e che UBS, che ha svolto attività assai più qualificata per conto di Telecom Italia, è stata compensata con circa 3 miliardi di lire. Va anche rilevato che l'intervento di NatWest si situa in un momento largamente successivo a quello in cui hanno cominciato a lavorare UBS e CesMeCom, quando la maggior parte del lavoro era stata già effettuata.

E' peraltro possibile che il ruolo di NatWest debba essere valorizzato alla luce della indubbia circostanza che essa fu, in sostanza, il vero e temibile interlocutore di Telecom Italia.

Hanno poi costituito motivo di perplessità le modalità utilizzate per conferire l'incarico di mediazione a Dimitrievic e Vitali (e da ultimo fatturato a Telecom Italia da MAK) nonché l'ammontare della parcella pagata a MAK per la sua attività di mediazione

Ha costituito infine motivo di (minore) perplessità la circostanza che il compenso per la mediazione sia stato corrisposto non direttamente ai mediatori sibbene ad una società straniera (la già menzionata MAK) mediante accredito della relativa somma sui conti di quest'ultima esistenti in Svizzera; è possibile che queste modalità di pagamento fossero funzionali a consentire illeciti risparmi di imposta da parte dei mediatori.

Questi essendo i fatti accertati e le possibili linee di sviluppo dell'indagine, si è proceduto come segue:

- a) Sono state esperite numerose rogatorie internazionali volte a ricostruire il percorso delle risorse economiche corrisposte da Telecom Italia secondo quanto più sopra riassunto; e ciò al fine di verificare se una parte di esse non fosse confluita nella disponibilità di soggetti istituzionali o di altri enti o persone fisiche, il che avrebbe costituito prova dei reati per i quali si procede.
- b) Sono tuttora pendenti tre rogatorie: una in Ginevra, per accertare la destinazione dei 30 miliardi pagati a MAK; una a Londra, per accertare la destinazione dei 28 miliardi pagati a NatWest; e una terza ad Atene, per controllare le modalità di prelievo delle somme accreditate sui conti di pertinenza del già citato Fondo per lo Sviluppo, sul quale confluì il pagamento effettuato da Telecom Italia.
- c) Soprattutto la rogatoria concernente NatWest procede con molta difficoltà: è evidente l'ostruzionismo posto in essere da NatWest all'accertamento richiesto dalla Procura di Torino, probabilmente a causa del coinvolgimento nei fatti del già citato Douglas Hurd, ex ministro degli esteri inglese e amico personale di Milosevic. Dalle informazioni finora ottenute è comunque emerso che Nat West svolse in Jugoslavia, oltre alla consulenza concernente Telekom Serbia, anche altre attività; si ritiene possibile, per quel che riguarda NatWest, che, se tangente vi fu, essa venne pagata da persone o enti jugoslavi a persone o enti inglesi.
- d) La rogatoria richiesta ad Atene (tra tutte la più recente in quanto si era deciso di attendere la promessa collaborazione delle Autorità Greche, promessa effettuata nel corso di una prima rogatoria assai risalente nel tempo) deve ancora ricevere risposta.
- e) La rogatoria richiesta a Ginevra riguarda l'accertamento sulla definitiva destinazione del danaro corrisposto a Dimitrievic (MAK); poiché le somme sono transitate attraverso conti diversi, partendo dall'originaria Leu Banque, si tratta di un'indagine lunghissima, poiché gli svizzeri si limitano, ogni volta, a riferire quanto alle movimentazioni dirette ad altro istituto di credito su cui nulla di più viene riferito. Questo deve dunque essere oggetto di una nuova rogatoria.
- f) Per non lasciare nulla di intentato, si sono espletate rogatorie volte ad acquisire le dichiarazioni di Milosevic, detenuto presso il carcere dell'Aja a disposizione del Tribunale Internazionale per i crimini di guerra commessi in Jugoslavia; e di Vincenzo Zagami, detenuto nel carcere di Aix Les Bains, che aveva raccontato ad alcuni giornalisti circostanze rilevanti quanto alla destinazione finale di una parte del prezzo pagato per Telekom Serbia e alle modalità con cui questo era stato trasferito. Il primo ha rifiutato di rendere dichiarazioni; e il secondo ha reso dichiarazioni del tutto inattendibili, smentite da successivi riscontri.
- g) Si sono anche verificate le affermazioni di un anonimo secondo il quale documentazione rilevante nel caso di specie sarebbe stata detenuta da tale avvocato Gradilone, difensore di tale Giovanni Di Stefano, personaggio che avrebbe fatto parte dell'entourage di Milosevic. Non avendo acquisito alcun riscontro obiettivo alle affermazioni dell'anonimo, si è omesso di richiedere al GIP l'autorizzazione a procedere ad una perquisizione presso lo studio dell'avvocato Gradilone, perquisizione che sarebbe stata in contrasto con quanto disposto dall'art. 247 c.p.p. e che non avrebbe potuto dunque essere autorizzata ex art. 103 c.p.p.
- h) Si sono anche verificate le affermazioni di tale Argentino che aveva parlato di una proposta di pagare tangenti in connessione con l'affidamento di alcuni appalti a SIRTI, altra società del gruppo Telecom. Le sue affermazioni sono state smentite dalle altre persone dallo stesso citate a conferma delle sue dichiarazioni, Ferdinando Brunelli e Luigi Moniella; Brunelli ha perseverato nella smentita nel corso di un serrato confronto con lo stesso Argentino; la cassetta registrata che avrebbe dovuto confermare quanto da costui affermato, consegnata a questa Procura, si è rivelata avere un contenuto assolutamente estraneo all'indagine. Lo stesso Argentino ha poi dichiarato alla Commissione di Inchiesta Parlamentare di aver offerto ai Magistrati delegati al procedimento una seconda cassetta (quella poi da lui consegnata alla Commissione Parlamentare) e che costoro non avrebbero curato di acquisirla. La circostanza non corrisponde al vero. In ogni modo è in corso la trascrizione di questa seconda cassetta che la Commissione Parlamentare, su richiesta di questo Ufficio, ha alla fine trasmesso.
- i) Sono state esperite tutte le necessarie indagini bancarie al fine di identificare i rapporti bancari degli indagati e dei loro familiari e rinvenire quindi eventuali tracce di disponibilità economiche non giustificate; l'indagine non è stata fruttuosa.
- j) E' stata effettuata una perquisizione nella abitazione di Gianni Vitali che collaborò con Dimitrievic nella mediazione poi fatturata da MAK (vedi sopra); nulla è stato rinvenuto.
- k) Analoghe perquisizioni sono state effettuate nelle abitazioni dell'altro mediatore, Dimitrievic senza trovare nulla di utile



- l) E' stata anche acquisita documentazione da una procedura fallimentare concernente una società facente capo a Vitali, società che aveva operato in Jugoslavia; ciò al fine di valutare la sussistenza di eventuali rapporti tra detta società e l'acquisizione di Telekom Serbia; anche in questo caso nulla di utile per l'indagine è emerso.
- m) Sono stati acquisiti i tabulati relativi al traffico telefonico pertinente i due già citati Dimitrijevic e Vitali; da essi non è finora emerso alcunché di utile alle indagini. Questo accertamento peraltro è ancora in corso, essendo state chieste informazioni all'Interpol sui titolari delle utenze estere.
- n) E' stata disposta una consulenza che, sulla base della enorme quantità di documentazione acquisita, mira ad accertare le precise modalità contabili, fiscali e societarie della operazione commerciale oggetto dell'indagine. Allo stato questa è ancora in corso.
- o) E' stata disposta altra consulenza diretta a verificare eventuali provenienze ingiustificate esistenti sui conti nella disponibilità degli indagati e dei mediatori Dimitrijevic e Vitali.
- p) E' stata disposta altra consulenza tecnica volta ad accertare l'epoca in cui vennero materialmente formati alcuni dei documenti consegnati dal mediatore Dimitrijevic.
- q) Pochi giorni prima della scadenza dell'ultimo termine utile per le indagini preliminari, è giunta notizia dell'audizione, da parte della Commissione Parlamentare, di tale Igor Marini che avrebbe a questa dichiarato che, in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, tangenti sarebbero state pagate ai noti uomini politici Prodi, Dini e Fassino. Si è proceduto ad una immediata rogatoria in Svizzera, dove lo stesso era stato arrestato il giorno successivo all'audizione predetta. Le dichiarazioni di costui, che sono state parziali e lacunose, per molti versi oscure e anche contraddittorie con quanto altro dichiarato in precedenza in altra sede giudiziaria e avanti alla stessa Commissione Parlamentare, non hanno riguardato in alcun modo gli attuali indagati. Mette peraltro conto rilevare un'affermazione del Marini secondo cui una società a lui facente capo, Jundor Trading - Tortola, Virgin Island, avrebbe stipulato un contratto avente contenuto imprecisato e data non nota, con la già citata MAK.
- r) Proprio oggi 21 maggio, la Guardia di Finanza di Milano ha consegnato una relazione concernente una fonte confidenziale che avrebbe riferito che tangenti vi sarebbero state in occasione dell'affare Telekom Serbia e che i relativi pagamenti avrebbero dovuto avvenire tramite la sovrapproduzione di successive forniture effettuate a Telekom Serbia da parte di aziende gravitanti nell'orbita Telecom.
- s) Sempre in data odierna è pervenuta una segnalazione del Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza facente riferimento ad alcune movimentazioni di danaro effettuate, nel maggio 2003, dalla moglie di Dimitrijevic. Allo stato degli atti non esiste la benché minima prova che tangenti siano state effettivamente pagate e che, conseguentemente, sia stato perpetrato un falso in bilancio funzionale a nascondere l'utilizzazione della relativa provvista.
- In buona sostanza l'ipotesi accusatoria potrebbe essere la seguente: la provvista per il pagamento della tangente deriverebbe dalla differenza tra il prezzo della quota del 29 % di Telekom Serbia ritenuto congruo da UBS e quello effettivamente pagato da Telecom Italia; tale differenza potrebbe essere stata utilizzata da Telecom Italia, che dunque avrebbe volontariamente accettato di pagare un prezzo superiore al valore del pacchetto azionario acquistato, concordando preventivamente la restituzione del surplus (o di una parte di esso) da parte del contraente jugoslavo, per corrispondere tangenti a persone sconosciute. Queste dovrebbero essere identificate tra esponenti della precedente maggioranza di Governo e/o persone ad essi vicine, ovvero ancora nelle persone che gestiscono in concreto l'affare Telekom Serbia.
- Questa ipotesi non ha trovato finora alcun riscontro probatorio in atti: non esiste prova che parte del prezzo pagato sia ritornato nella disponibilità di Telecom Italia o di persone fisiche, ricoprenti cariche istituzionali o meno; e, d'altra parte, lo stesso presupposto (il volontario pagamento di un prezzo superiore a quello effettivo in vista del ritorno nella propria disponibilità del differenziale) è del tutto gratuito e comunque contraddetto da elementari considerazioni di natura economica, proprie di esperienze consuete: è del tutto normale che una transazione economica tra compratore e venditore veda il primo incrementare la sua offerta e il secondo ridurla fino a che entrambi raggiungano un punto d'incontro.
- In particolare questa ultima considerazione è avvalorata dalla missiva del 20 febbraio 1997 inviata da Rosati, Miranda e Migliavacca a Spaziano e Gerarduzzi, di cui si è dato conto nella cronologica illustrazione dello sviluppo dell'acquisizione di Telekom Serbia.
- In essa si legge chiaramente che NatWest, advisor di PTT, non aveva proceduto ad una sua autonoma valutazione del valore di Telekom Serbia, da contrapporre a quella effettuata da UBS per conto di Telecom Italia; e che intendeva prendere visione dell'elaborato di UBS per presentarlo al Governo serbo con i propri commenti.
- In questa lettera si legge poi che, all'esito di ciò, NatWest avrebbe formulato una valutazione del valore di Telekom Serbia assai aggressiva, pari a 4 miliardi di DM per il 100 % del pacchetto azionario di detta società; contro una corrispondente valutazione di UBS pari a 2 miliardi di DM.
- In esito a ciò, si legge sempre nella lettera, si convenne di avviare una trattativa che, si immaginava potesse concludersi, come sempre avviene in ogni transazione, "a metà strada", in funzione della quale UBS veniva invitata a rivedere la propria valutazione in un'ottica più ottimistica.
- Tirando le fila di queste informazioni, contenute in un documento destinato ad uso interno Telecom e dunque certamente corrispondenti al vero, e valutandole alla luce di quanto avvenne poi, si può effettivamente constatare che l'accordo si realizzò in effetti "a metà strada": 3 milioni di marchi (contro i 2 proposti da UBS all'origine e i 4 richiesti da NatWest) per il 100 % del pacchetto azionario di Telekom Serbia. Il valore del 49 % del pacchetto

21  
azionario, poi effettivamente acquistato da Telecom Italia e da OTE era dunque vicino a 1,5 miliardi di DM, esattamente come pagato.

L'indagine sull'effettivo valore di Telekom Serbia non è stata effettuata; e a ragion veduta. Invero e in primo luogo, l'accertamento a posteriori del "valore" di un'azienda oggetto di acquisizione è pressoché impossibile; donde il certo (e costoso) fallimento di un'indagine peritale che avesse questo obiettivo.

In secondo luogo, se tangenti fossero state pagate, esse ben avrebbero potuto esserlo prescindendo dalla costituzione di una provvista a ciò dedicata derivante dalla sopravvalutazione di Telekom Serbia.

In terzo luogo l'eventuale sopravvalutazione di Telekom Serbia si è visto aver avuto un'origine per così dire fisiologica, derivante cioè da logiche imprenditoriali che, come tali, sono e debbono restare estranee all'indagine penale.

D'altra parte la stessa ipotesi di un acquisto di una parte del pacchetto azionario di Telekom Serbia assolutamente anti economico e pertanto ingiustificato a fronte di una serie di circostanze (il c.d. rischio paese in particolare) che avrebbero dovuto sconsigliarlo è destituita di ogni prova. Sicché manca addirittura il presupposto di una transazione funzionale alla costituzione di una provvista destinata a pagare tangenti.

Per concludere, e come si è già detto, le indagini finora svolte non hanno nemmeno permesso di accertare che, ferma restando la completa legittimità e regolarità dell'acquisizione di Telekom Serbia, tangenti siano state comunque corrisposte a chicchessia.

Infine, va detto che indagini mirate ad accertare eventuali falsi in bilancio sono divenute, a far data dal 11 aprile 2002, del tutto inutili nel caso di specie, a causa delle disposizioni in materia di soglie di punibilità previste dall'attuale art. 2622 c.c.: l'eventuale sopravvalutazione difficilmente potrebbe superare dette soglie.

Nonostante queste valutazioni, le indagini miranti all'accertamento di fatti corruttivi sono state, come si è analiticamente sopra esposto, effettuate. Allo stato manca peraltro la conclusione di quelle che seguono:

Rogatoria Londra concernente la destinazione di quanto corrisposto a NatWest.

Rogatoria Ginevra concernente la destinazione di quanto corrisposto a MAK.

Rogatoria Atene concernente la destinazione del prezzo di Telekom Serbia.

Perizia contabile sullo svolgimento delle operazioni concernenti l'acquisizione di Telekom Serbia; la perizia è stata conferita sostanzialmente fin dall'inizio delle indagini e il consulente ha seguito costantemente le medesime, addirittura collaborando con i magistrati nella predisposizione delle parti tecniche inserite nelle richieste di rogatoria e, talvolta, seguendoli nello svolgimento di esse. Il vero e proprio quesito è stato formalizzato solo il 9 maggio 2003, in previsione di questa richiesta.

Perizia contabile sui conti degli indagati e dei mediatori.

Perizia tecnica sulla effettiva data di formazione dei documenti consegnati da Dimitrievic.

Trascrizione della seconda cassetta consegnata da Argentino alla Commissione Parlamentare.

Trascrizione delle cassette contenenti la registrazione delle dichiarazioni rese da Marini Igor nel corso della rogatoria effettuata a Berna; le autorità giudiziarie elvetiche, infatti, non hanno proceduto alla verbalizzazione dell'interrogatorio ma si sono limitate alla registrazione del medesimo in doppio originale, consegnando ai magistrati italiani che a questo assistevano, una delle due serie di cassette.

Debbono inoltre essere espletate quantomeno le indagini richieste dai più recenti avvenimenti; e dunque:

Accertamenti conseguenti alla relazione della Guardia di Finanza del 21 maggio; in particolare audizione delle persone ivi indicate.

Accertamenti sulla movimentazione di capitali effettuata dalla moglie di Dimitrievic.

Accertamenti (numerosi e complessi) derivanti dalle dichiarazioni di Marini Igor

Queste indagini non possono essere svolte poiché sono ormai scaduti i termini massimi per la conclusione delle indagini preliminari.

Come si è già ricordato, la decisione del Gip fu nel senso della prosecuzione delle indagini. Nel merito, l'ordinanza 17-7-03 osservava:

"Nel caso di specie, poi, osserva il Giudice come sia stato lo stesso pubblico ministero ad evidenziare la necessità delle ulteriori indagini, con riguardo tanto alle rogatorie internazionali (Londra, Ginevra ed Atene) che non hanno ancora avuto esito, quanto ad altre prove, fra le quali, di non secondario rilievo, gli ulteriori accertamenti sui conti dei mediatori e dei loro familiari.

Al tempo stesso, l'affermazione giusta la quale allo stato degli atti non esiste la benché minima prova che tangenti siano state pagate e che, conseguentemente, sia stato perpetrato un falso in bilancio, seguita da altre di analogo tenore, contenuta nella richiesta di archiviazione, deve essere contestualizzata all'interno di un articolato quadro probatorio, dove si evidenziano le luci e le ombre di una indagine che, a distanza di tempo, e per plurime cause, ancora non ha trovato risposte tranquillanti, idonee a fondare la decisione del Giudice.

Se così non fosse, sarebbe stato preciso dovere del pubblico ministero chiedere il rinvio a giudizio (scelta che gli avrebbe comunque consentito, come si è visto, di proseguire nelle indagini) ovvero sarebbe preciso dovere del Giudice ordinare l'imputazione, proprio esercitando quel potere di controllo sull'operato del pubblico ministero del quale si è detto più volte.

Quell'affermazione, invece, riguarda un materiale probatorio destinato a modificarsi non solo per effetto degli attesi esiti delle rogatorie, ma anche tenuto conto della parallela attività d'indagine della Commissione Parlamentare d'inchiesta che, come è dato evincere dal resoconto della seduta del 9 luglio scorso (resoconto pubblico e liberamente accessibile attraverso il sito [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)) non solo ha acquisito documentazione riservata, ma ha altresì disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica di Torino di documentazione il cui rilievo per il presente procedimento penale deve essere comunque oggetto di valutazione da parte del pubblico ministero.

Dunque, è necessario che l'indagine prosegua, dal momento che non si è ancora potuto accertare quale sia stata la sorte del denaro corrisposto da Telecom Italia.

Il valore di acquisto del 49% di Telekom Serbia venne determinato in circa 1.500 miliardi di lire, suddivisi proporzionalmente tra la stessa Telecom, che trattene il 29%, ed OTE (l'ente telefonia greco), che acquistò il 20%.

Prezzo a proposito del quale non possono che essere sottolineate alcune incongruenze, che, di per sé sole, sono idonee a giustificare l'indagine in corso:

- il compenso percepito dai mediatori che resero possibile la conclusione del contratto (Vitali e Dimitrijvic), pari a circa 30 miliardi di lire, somma che Telecom ha direttamente versato ad una società (MAK) della quale lo stesso Dimitrijvic è procuratore;
- la circostanza che PTT (l'ente cedente) venne addirittura assistito da due consulenti, NatWest e Weil, Gotshal & Manges e che alla sola NatWest vennero accreditati 28 miliardi di lire (circa) a fronte della di gran lunga inferiore parcella corrisposta da Telecom a UBS, proprio consulente (circa 3 miliardi di lire) e che la parcella a NatWest venne pagata direttamente da Telecom;
- l'avvenuto pagamento, poi, della somma effettuato, come sottolineato dallo stesso pubblico ministero ed oggetto della rogatoria ad Atene, su un conto corrente nella disponibilità personale di Milosevic, è ulteriore motivo di perplessità e richiede specifici controlli circa la destinazione del denaro: non si può infatti negare che in allora Milosevic, quale Presidente della Serbia, aveva tutto l'interesse a cedere al fine di ottenere consistente liquidità; che l'investimento era comunque ritenuto ad elevato rischio; che, addirittura, le trattative per l'acquisto iniziarono all'epoca in cui vi era l'embargo nei confronti della Serbia.
- Le modalità del contratto, a trattativa privata - con pagamento di mediazioni trattate direttamente da GERADUZZI - e, soprattutto, concluso senza una preventiva due diligence del patrimonio di Telekom Serbia, ma soltanto seguito una c.d. post closing audit (cfr. dep. BALDIZZONE, responsabile International planning and control di Telecom Italia di fronte alla Commissione Parlamentare, in data 20 novembre 2002, nonché dep. ALOIA Antonino, già direttore generale STET International in data 9 gennaio 2003, il quale ha evidenziato l'assoluta anomalia della procedura così seguita).

Solo nella misura in cui sarà possibile verificare la destinazione del denaro si avranno gli elementi utili alla decisione, ma verificare la sorte del denaro presuppone disporre di informazioni che allo stato difettano.

Si tratta, di accertamenti complessi, dovendosi individuare - oltre ai conto correnti sui quali sono stati accreditati i denari - i soggetti intestatari ed abilitati ad operare su tali conti nonché tutta la rete di relazioni nella quale costoro di trovano coinvolti, onde poter affermare o meno che il denaro di Telecom ha fatto ritorno, dopo un tortuoso iterare, agli indagati ovvero a persone ad esse legate e con interessi comuni.

Contestualmente, rilevato che sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2003 n. 155 è stata pubblicata la decisione con la quale i Presidenti delle Camere hanno disposto la proroga di un anno del termine della conclusione lavori, fino al 10 luglio 2004, e che la Commissione sta procedendo non solo alla acquisizione di documentazione ma anche alla escussione di testimoni, parte dei quali non (ancora) escussi dalla Procura della Repubblica di Torino, costante dovrà essere l'acquisizione di tali deposizioni, sia al fine di confronto su quanto deposto nelle due sedi, sia allo scopo di valutare se quanto riferito nella sede parlamentare possa essere ritenuto rilevante per il procedimento penale in corso.

\*\*\*\*\*

In conclusione si rende ancora necessaria sulla posizione dei due indagati.

Tomaso TOMMASI di Vignano e Giuseppe GERARDUZZI sono stati iscritti nel registro degli indagati in quanto persone ai vertici di Telecom, con poteri decisionali, che decisero e gestirono, nei diversi ruoli, l'acquisizione oggetto del procedimento.

Le deposizioni testimoniali agli atti hanno confermato tale originaria valutazione da parte del pubblico ministero.

Si devono richiamare, in proposito:

- s.i.t. DIMITRIJEVIC, il quale trattò direttamente con GERARDUZZI il compenso per l'attività di mediazione; nello stesso senso risultano le s.i.t. di CICCHETTI Cesare e PETRALIA Francesca (cui deve aggiungersi l'audizione dell'11.12.2002 di quest'ultima di fronte alla Commissione Parlamentare). Sempre DIMITRIJEVIC accenna agli incontri con VITALI a Belgrado ed i rapporti di questi con TOMMASI e GERARDUZZI;
- S.i.t. SPASIANO Giancarlo, relativamente ai rapporti tra TOMMASI, la MAK e VITALI;
- s.i.t. RIVITTI Pietro, circa il ruolo principale di protagonista nelle trattative, tenuto da GERARDUZZI, nonché la presenza di TOMMASI ad alcuni incontri di vertice a Belgrado;
- il contenuto delle deposizioni di ALOIA Antonino;
- s.i.t. ~~CHIRICHIGNO~~ Francesco, che ha ricordato di aver appreso da GERARDUZZI e TOMMASI come fin dal 1995 vi erano contatti per l'acquisto di una parte delle quote di Telekom Serbia;

s.i.t. ROSSI Giudo e, nello stesso senso, s.i.t. CHIRCHIGNINO Francesco, nonché il tenore della deposizione di IZZO Lucio di fronte alla Commissione Parlamentare del 16 ottobre 2002 circa i rapporti tenuti da TOMMASI con il Consiglio di Amministrazione Telecom.

\*\*\*\*\*

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono dunque, la richiesta del pubblico ministero deve essere respinta. Ulteriori indagini sono quelle indicate in precedenza; valuterà il pubblico ministero l'opportunità o meno di disporre altre consulenze contabili rispetto a quelle già disposte, tenuto conto che principali strumenti attraverso i quali può essere raggiunta la prova dei reati per i quali si procede è la valutazione delle rogatorie internazionali, con l'ulteriore necessità di identificare i soggetti che con il denaro corrisposto da Telecom hanno avuto a che fare. Analogamente utili elementi di prova potranno essere ottenuti attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi dalla Commissione Parlamentare".

21 Come era suo dovere, il PM proseguì le indagini, con la stessa serietà messa in campo fin dall'inizio, ed avendo per obiettivo quella completezza che la legge processuale -di per sé- gli imponeva ed alla quale il gip -comunque- lo aveva vincolato. Questi i risultati dell'ulteriore anno di attività investigativa, nel corso della quale -non sarà inutile ricordarlo, a riprova dell'affidabilità delle conclusioni cui è pervenuto l'ufficio requirente- le manovre depistanti, come si è già sopra accennato (cfr. sub nota 9), furono tanto imponenti ed insidiose quanto, nonostante tutto, inefficaci (cfr. richiesta di archiviazione del 16-7-04).

"A seguito della richiesta di archiviazione presentata in data 21 maggio 2003 e in conformità a quanto disposto da codesto GIP in data 17 luglio 2003, si è proceduto come segue:

1. Con riferimento alle numerose rogatorie internazionali volte a ricostruire il percorso delle risorse economiche corrisposte da Telecom Italia (vedi lettere a), c) ed e) della precedente richiesta di archiviazione) e in particolare a verificare se una parte di dette risorse non fosse confluita illecitamente nella disponibilità di soggetti istituzionali o di altri enti o persone fisiche, il che avrebbe costituito prova dei reati per i quali si procede; essendo pervenuta la documentazione richiesta, sono state affidate consulenze contabili; queste hanno sostanzialmente ricostruito il percorso delle somme di danaro pagate ai mediatori Vitali, Dimitrievic e NatWest.
2. In particolare con riferimento alla rogatoria di cui alla lettera c) della precedente richiesta, diretta all'AG inglese e concernente NatWest, si è ricevuta ulteriore documentazione che è stata esaminata dal consulente contabile; si è peraltro ancora in attesa di ricevere risposta alla richiesta di assumere le deposizioni di una serie di persone che si occuparono dell'affare Telekom Serbia, dalle quali si potrebbero acquisire informazioni sullo svolgersi delle trattative e su eventuali accordi riservati intercorsi tra i contraenti (accordi di cui allo stato non vi è alcuna traccia).
3. Con riferimento alla consulenza di cui alla lettera o) della precedente richiesta, essa è stata espletata. Con le precisazioni che saranno fornite più avanti, può allo stato ritenersi provato che le somme in questione sono rimaste nella disponibilità di Vitali e Dimitrievic.
4. Con riferimento alla consulenza di cui alla lettera p) della precedente richiesta (accertamento circa l'epoca in cui sarebbero stati formati alcuni documenti prodotti da Dimitrievic) essa è stata espletata. Ciò ha permesso di concludere che Dimitrievic ha, con ogni probabilità, mentito nell'affermare di aver effettuato un mutuo a favore di Maslovic, da cui successivamente avrebbe avuto in restituzione le somme oggetto dell'accertamento; ciò in quanto i relativi documenti, che, secondo Dimitrievic, sarebbero stati redatti all'epoca del prestito (e cioè nel 1998 - 1999), sono stati formati invece in epoca prossima alle dichiarazioni rese al PM, e cioè nel 2003. Tutto ciò non ha permesso, in sostanza, di accertare la destinazione di circa due miliardi di lire. L'indagine tuttavia non è passibile di ulteriori sviluppi.
5. Sempre con riferimento alla destinazione finale delle somme in possesso di Dimitrievic, è stata richiesta assistenza giudiziaria al Principato del Liechtenstein volta ad accertare l'esistenza, l'ammontare e la destinazione di somme in possesso di un non meglio precisato Trust Barbano; a questo trust Dimitrievic aveva dimostrato di fare riferimento per impiego di proprie disponibilità, rifiutandosi di rendere qualunque ulteriore informazione. La rogatoria non è stata ancora espletata.
6. Con riferimento alla rogatoria di cui alle lettere b) e d) della precedente richiesta, avanzata all'AG di Atene, essa è stata definitivamente abbandonata. Le Autorità greche hanno infatti fatto conoscere la loro decisione di non procedere agli accertamenti richiesti poiché, in base alla legislazione ellenica, le indagini bancarie richieste non erano consentite per i reati in ordine ai quali si richiedeva assistenza.
7. Quanto alle circostanze indicate alla lettera g) della precedente richiesta di archiviazione (documentazione che un anonimo ha prospettato come rilevante, detenuta da tale avvocato Gradilone, difensore di tale Giovanni Di Stefano, personaggio che avrebbe fatto parte dell'entourage di Milosevic) si è alla fine proceduto a perquisizione, acquisendo una imponente quantità di documenti. Questi si sono peraltro rivelati del tutto inconferenti.
8. Quanto alle vicende di cui alla lettera h) della precedente richiesta di archiviazione (le dichiarazioni di Argentino), si è proceduto alla trascrizione della cassetta inviata dalla Commissione di inchiesta parlamentare: Nulla di rilevante ne è emerso.

9. Quanto alla consistenza contabile di cui alla lettera n) della precedente richiesta di archiviazione, essa ha prodotto numerose relazioni preliminari che si sono rivelate estremamente utili per la comprensione della enorme quantità di documentazione depositata. Nessuna prova quanto all'esistenza di eventuali tangenti è emersa finora emersa. La consulenza definitiva deve ancora essere depositata, soprattutto in considerazione del fatto che il corso l'esame della documentazione depositata nel corso di una nuova rogatoria in Olanda (vedi successivo punto 2).
10. Le indagini relative al danno indicato nella lettera r) della precedente richiesta di archiviazione (relazione della GdF) sono state completate e ha emerso quanto alla sussistenza stessa del presupposto del pagamento di tangenti indicato dalla GdF: le fatturazioni di forniture effettuate, successivamente alla conclusione dell'affare, a Telekom Serbia da parte di aziende gravitanti nell'orbita Telecom.
11. Le indagini relative al danno indicato nella lettera q) della precedente richiesta di archiviazione (le dichiarazioni di Igor Marini) hanno dato luogo a separato fascicolo e sono tuttora in corso; da esse risulta finora emerso quanto all'esistenza di tangenti o falsi in bilancio ascrivibili agli indagati.

Sono state eseguite inoltre alcune di indagine ulteriori rispetto a quanto segnalato nella precedente richiesta di archiviazione.

1. Sono stati acquisiti presso la Procura di Forlì e presso l'Autorità Giudiziaria di San Marino gli atti concernenti i procedimenti pendenti tra Vitali e Tedeschi da una parte e Bassini Loris dall'altra, con riferimento ad una presunta truffa subita dai primi ad opera del secondo. In sostanza le somme percepite da Vitali per la sua mediazione nell'affare Telekom Serbia, in uno con altre già nella sua disponibilità, sarebbero state investite ad opera del Bassini in una fiduciaria di San Marino. Successivamente, a dire di Vitali, queste somme sarebbero "sparite"; a dire di Bassini esse sarebbero state restituite allo stesso Vitali. Sono stati interrogati tutti i protagonisti della vicenda che è però rimasta irrisolta. La rilevanza di queste circostanze pare peraltro modesta: dovrebbe ritenersi infatti in un quadro di ipotesi accusatoria, che il Vitali, in proprio o quale strumento di terzi, abbia usato le proprie risorse economiche per corrispondere le tangenti oggetto della presente indagine; e che poi abbia mascherato questa attività calunniando Bassini con la falsa accusa di essersi impossessato di dette risorse.
2. Si è eseguita nuova rogatoria in Olanda, presso il Tribunale Internazionale per i crimini di guerra commessi nella ex Jugoslavia; nel corso di essa si è proceduto all'interrogatorio di Sainovic (vice presidente della repubblica di Jugoslavia) e all'acquisizione di numerosa documentazione. Anche questa volta non è stato possibile acquisire dichiarazioni di Milosevic, già inutilmente oggetto della rogatoria di cui alla lettera f) della precedente richiesta di archiviazione. Le dichiarazioni di Sainovic non hanno offerto alcuno spunto utile alla ipotesi accusatoria: in realtà Sainovic ha recisamente smentito che siano state pagate tangenti, con la precisazione che, se ciò fosse avvenuto, egli occupava una posizione che gli avrebbe permesso di saperlo. In realtà Sainovic ha precisato che egli avrebbe saputo di eventuali tangenti se ciò "si fosse verificato nel periodo del mio coinvolgimento": deve infatti sottolinearsi come egli si interessi dell'affare solo fino ad un certo momento e non fino alla sua conclusione, essendo stato poi sostituito da Milan Beko, Ministro delle Privatizzazioni, nell'ultima fase delle trattative. I tentativi di rintracciare Beko e acquisire le sue dichiarazioni in un contesto di approfondimento che la rogatoria certamente non ha consentito, si sono rivelati al momento infruttuosi; si sta tentando di avvicinarlo tramite un suo socio in affari, certo Tavernier, al fine di concordare un incontro assistito da idonee garanzie, come da lui richiesto. Quanto all'argomento principale, il pagamento di tangenti, escluso da Sainovic, va detto che, naturalmente, non vi è alcuna garanzia che egli dica il vero: ma nemmeno alcuna prova che dica il falso. La sua deposizione è stata peraltro utile per la ricostruzione dello svolgimento delle trattative: ha consentito di capire con chiarezza come si sia passati da una prima ipotesi di joint venture, coltivata fino al 1995-96, alla risoluzione definitiva di vendere una importante parte del pacchetto azionario di Telekom Serbia; e ha anche fatto luce sui diversi ruoli dei protagonisti jugoslavi dell'affare.
3. E' stata acquisita presso la Commissione Parlamentare di inchiesta copia della documentazione e degli atti ottenuti da detta Commissione nel corso di una rogatoria svolta in Jugoslavia. Il risultato di questa rogatoria non si discosta da quanto già accertato nel corso di analoghe attività svolte da questa Procura, trasmesso al GIP in occasione della precedente richiesta di archiviazione: in sostanza nessuna prova di attività illecite è emersa dalle deposizioni ottenute in Jugoslavia.
4. E' stata comunque inviata nuova richiesta di assistenza giudiziaria alle Autorità di Belgrado: ciò in occasione di analoghe richieste avanzate da quelle Autorità a seguito di un'indagine penale aperta in Belgrado sulla compravendita Telekom Serbia (a quanto si è sommariamente compreso dalla richiesta, a seguito di campagne di stampa). La rogatoria passiva è stata affidata dal Ministero della Giustizia all'ufficio GIP di Torino che ha chiesto copia degli atti a questa Procura, ovviamente e tempestivamente inviati. Si è colta l'occasione per richiedere all'Autorità di Belgrado la trasmissione di copia degli atti componenti il fascicolo jugoslavo. Allo stato non è giunta alcuna risposta.
5. E' stato interrogato l'ambasciatore italiano a Belgrado, Bascone. Dalla sua deposizione nulla è emerso quanto alla sussistenza di tangenti connesse con l'affare Telekom Serbia. Si è però chiarito quali fossero i motivi della contrarietà dell'ambasciatore alla conclusione dell'affare e perché dunque egli inviò alcune comunicazioni aventi questo oggetto al Ministero degli Esteri: secondo quanto appurato in ambienti della opposizione jugoslava, la vendita di Telekom Serbia avrebbe fatto affluire nelle disponibilità di Milosevic risorse tali da consolidare la sua posizione politica.

6. Sono stati sentiti come persone informate sui fatti il Presidente del Consiglio dell'epoca, Romano Prodi, il Ministro degli Esteri dell'epoca, Lamberto Dini, il sottosegretario con delega ai Balcani dell'epoca, Piero Fassino, il Ministro del Tesoro dell'epoca, Carlo Azeglio Ciampi e il Direttore Generale del Tesoro dell'epoca, Mario Draghi. Dalle deposizioni relative è emerso un quadro (assolutamente concordante) della situazione di quel tempo che può così essere riassunto: nessuna richiesta di assistenza venne inoltrata al Ministero degli Esteri o comunque al Governo Italiano da parte di Telecom Italia; né comunque vi fu alcuna informativa ufficiale sull'esistenza delle trattative e sulla conclusione dell'affare; né tale informativa doveva essere fornita, non sussistendo alcun obbligo di legge o di regolamento in proposito; né infine tale informativa poteva essere considerata ragionevole, atteso il nuovo assetto di Telecom Italia, che si stava proprio in quel momento sottraendo al controllo pubblico e immettendo sul mercato, dove doveva operare, come in effetti operò, in totale (perché privata) autonomia. Si trattò dunque di un'acquisizione posta in essere da una società che, pur ancora a partecipazione pubblica (verrà privatizzata formalmente solo alla fine del 1997), era stata però ristrutturata nel quadro della politica di privatizzazione avviata dal Governo italiano, conformemente agli obblighi assunti in sede di Unione Europea; e l'acquisizione di Telekom Serbia fu appunto un affare realizzato anche in vista della prossima privatizzazione. Ma, oltre a ciò, stava di fatto, secondo le deposizioni di cui sopra, che l'allacciare rapporti di affari con la Jugoslavia nel contesto politico ed economico di allora era considerato cosa auspicabile e profittevole: vi erano stati gli accordi di Dayton che avevano ricondotto tale nazione nell'area delle potenze occidentali; vi era stata la revoca delle sanzioni economiche a suo tempo deliberate nei confronti della Jugoslavia; vi erano stati rilevanti segnali di democratizzazione del regime di Milosevic, anche a seguito di iniziative in tal senso adottate dal Governo italiano. E dunque, quando il Ministero degli Esteri e successivamente la Presidenza del Consiglio e il Ministero del Tesoro, erano venuti a conoscenza dell'affare, la reazione era stata favorevole, sia per le conseguenze politiche che da ciò avrebbero potuto derivare, sia per la vitalità imprenditoriale dimostrata da Telecom Italia, recentemente privatizzata; status giuridico questo che comunque avrebbe impedito ogni intervento da parte del Governo. L'insieme di queste emergenze, acquisite nel corso dell'indagine, consente pertanto di ritenere comunque sformata di ogni prova la tesi che ipotizza una volontà del Governo italiano di allora di nascondere la sua consapevolezza circa l'affare che si stava concludendo, allo scopo di non avere compartecipazioni e responsabilità in un'attività funzionale al sostegno di un regime tirannico e sanguinario e anche produttiva di utili illeciti.

7. Sono stati interrogati gli indagati Tommasi e Gerarduzzi; essi hanno fornito analitiche dichiarazioni quanto allo svolgersi degli eventi, producendo copiosa e pertinente documentazione. Né sono emersi elementi in grado di incrinare seriamente la loro attendibilità. Si evita qui di riassumere il contenuto di atti così complessi, evidenziando solo gli argomenti trattati: la privatizzazione di Telecom Italia, la conseguente scelta di un allargamento delle partecipazioni internazionali, la nascita e lo svolgersi delle trattative con Telekom Serbia, il ruolo di Vitali e Dimitrievic, la determinazione del valore di Telekom Serbia e la valutazione delle relative componenti, le ragioni della partecipazione all'affare di OTE, le modalità del pagamento del prezzo. In relazione a questi punti nodali dell'inchiesta, Tommasi e Gerarduzzi hanno, come si è detto, fornito dichiarazioni intrinsecamente attendibili e, soprattutto, non contraddette da alcuna prova acquisita o che sia possibile acquisire.

8. Sono stati presi contatti con il SISMI (a seguito di emergenze di indagine risultanti dal procedimento parallelo a carico di Igor Marini e Antonio Volpe) cui è stata chiesta copia di tutto il materiale di cui detto servizio abbia la disponibilità concernente l'affare Telekom Serbia. E' stata assicurata la più completa disponibilità; la raccolta di esso è in corso. E si sono svolte, e sono ancora in corso, indagini dirette a verificare la consistenza di "voci" assai fumose circa un presunto coinvolgimento del SISMI e/o suoi uomini, che sarebbero stati impegnati in qualche modo nella fase esecutiva del contratto stipulato tra la Serbia e Telecom Italia (e OTE). Queste voci hanno trovato eco anche in una fantomatica interrogazione parlamentare, apparentemente proveniente dagli onorevoli Bocchino e Gasparri e consegnata all'ufficio proprio da un funzionario del SISMI. Allo stato si è però accertato che questa interrogazione parrebbe in realtà non essere stata mai presentata, pur essendo stata redatta come bozza; e tuttavia la bozza parrebbe pervenuta e presa in considerazione dalla Presidenza della Commissione di inchiesta Telekom Serbia.

In conclusione, allo stato degli atti continua a non esistere la benché minima prova che tangenti siano state effettivamente pagate e che, conseguentemente, sia stato perpetrato un falso in bilancio funzionale a nascondere l'utilizzazione della relativa provvista.

Non si può che ribadire quanto affermato nella precedente richiesta di archiviazione: l'ipotesi accusatoria non ha trovato finora alcun riscontro probatorio; non esiste prova che parte del prezzo pagato sia ritornato nella disponibilità di Telecom Italia o di persone fisiche, ricoprenti cariche istituzionali o meno; e non esiste prova che sia stato volontariamente pagato un prezzo superiore a quello effettivo in vista del ritorno nella propria disponibilità del differenziale.

Nonostante ciò, ogni possibile indagine è stata, come si è analiticamente sopra esposto, effettuata. Allo stato manca peraltro la conclusione di quelle che seguono:

Rogatoria Londra, concernente la destinazione di quanto corrisposto a NatWest.

Perizia contabile sullo svolgimento delle operazioni concernenti l'acquisizione di Telekom Serbia.

Rogatoria in Belgrado per acquisire copia degli atti del procedimento penale concernente la compravendita Telekom Serbia ivi pendente.

*Rogatoria in Liechtenstein volta ad accertare la destinazione effettiva di circa due miliardi già nella disponibilità di Dimitrijevic*

*Acquisizione del materiale nella disponibilità del SISMI e assunzione delle deposizioni di persone facenti comunque capo al SISMI<sup>15</sup>.*

E tuttavia, la strada essendo –per così dire- “segnata” dalle determinazioni in precedenza assunte dal Gip, che aveva correttamente fatto propria l’esigenza di completezza delle indagini, pur da bilanciarsi con quella di rimanere nei limiti della ragionevole durata del processo, con l’ordinanza del 27-10-04 si ordinò al PM di proseguire le indagini, nei termini di seguito specificati:

“...i filoni di indagine che, ad avviso del PM, dovrebbero potersi sviluppare e completare ai fini della verifica dell’ipotesi di accusa sono tutti volti a chiarire il percorso del danaro pagato da Telecom Italia spa: ciò in quanto, fin dall’inizio delle indagini, si è ipotizzato che il prezzo dell’acquisto pagato a Telekom Serbia<sup>15</sup> possa essere stato volutamente fissato in un importo nettamente superiore al valore, da ritenersi congruo, della partecipazione acquisita, al fine di celare il fatto che una parte della somma sarebbe tornata in Italia, per retribuire persone italiane non identificate (esponenti politici con o senza responsabilità istituzionali: cfr. quanto si legge alla penultima pagina della richiesta in esame).

Orbene, ciascuna delle indagini attualmente in corso, per completare le quali il PM ha chiesto il rinvio dell’udienza, punta a completare la ricostruzione del percorso del danaro costituente il prezzo pagato da Telecom Italia spa. E valga il vero.

- 1) A tale finalità è, indubbiamente, volta la serie di audizioni, in qualità di persone informate sui fatti, che potrebbero svolgersi, nei primi giorni del prossimo mese di novembre, in Londra, in esecuzione di rogatoria già attivata ed in parte eseguita. Trattasi, invero, di audizioni di persone facenti capo a Nat West, la società inglese incaricata da Telekom Serbia di assisterla nella trattativa, prendendo parte, in particolare, alla valutazione della partecipazione oggetto della cessione, operazione svolta “in contraddittorio” con UBS, che aveva avuto analogo incarico da parte di Telecom Italia spa. Tra le molteplici ragioni che hanno indotto l’Accusa a coltivare questa serie di indagini (ragioni illustrate dal PM nel corso dell’udienza e che appaiono –tutte- caratterizzate da adeguata serietà), una, in particolare, rende l’approfondimento investigativo tuttora meritevole di svolgimento, pur dopo alcuni significativi chiarimenti che già sono emersi. Resta il fatto che Nat West venne retribuita con la somma di circa 28 miliardi di lire, di circa dieci volte superiore a quanto pagato, per (almeno) analogo attività, da Telecom Italia spa a UBS. Di conseguenza –e tenuto anche conto del fatto che Telecom Italia spa venne delegata a pagare a Nat West la parcella di quest’ultima, stornando la somma dal prezzo pattuito- interrogare i massimi dirigenti di Nat West potrebbe rivelarsi utile a ricostruire i successivi movimenti di danaro e, soprattutto, la “direzione” di questi ultimi.
- 2) Non diversamente deve dirsi con riferimento alla possibile acquisizione, da richiedere alla competente Autorità Giudiziaria della Jugoslavia, della copia –nelle parti di interesse- di una relazione, redatta dall’Ispettorato istituito presso l’ufficio valutario esistente nell’ambito del Ministero delle Finanze di quello Stato, avente ad oggetto l’utilizzazione del danaro confluito, durante il passato regime politico, nel c.d. Fondo per lo sviluppo. Tale era l’organismo sul quale, all’esito di un percorso tutt’altro che lineare e tuttavia già ricostruito nel corso delle indagini, giunse il danaro pagato da Telecom Italia spa quale prezzo di acquisto della partecipazione. Di conseguenza, anche l’acquisizione di tale documento consentirebbe di sviluppare ulteriormente l’indagine volta a seguire il percorso del prezzo pagato, quanto meno nel senso della “direzione” del medesimo.
- 3) Altri filoni di indagine si prospettano, invero, di minore interesse investigativo, pur senza esserne privi. Questi ultimi riguardano:
  - a) il completamento della perizia contabile –con deposito della relazione finale- volta a ricostruire tutte le operazioni che portarono all’acquisizione della partecipazione in Telekom Serbia da parte di Telecom Italia spa;
  - b) lo svolgimento della già attivata rogatoria in Liechtenstein, volta ad accertare la destinazione di parte del danaro pagato ad uno dei due soggetti che risulterebbero avere proposto l’operazione a Telecom Italia spa (Dimitijvic, procuratore di Makedonian Environment);
  - c) l’acquisizione di altra documentazione utile, non ancora trasmessa dall’Autorità Giudiziaria di San Marino, nonostante lo svolgimento delle attività oggetto della rogatoria appositamente attivata, avente ad oggetto il percorso del danaro pagato al Vitali, il cui ruolo nella vicenda fu analogo a quello svolto dal Dimitijvic.Per tutti gli accertamenti di cui sopra, non possono che ripetersi le considerazioni svolte con riferimento a quelli di cui ai nn. 1 e 2: trattasi di attività di indagine, in tutti i casi già avviata, che sarebbe utile completare, in vista della principale finalità investigativa (la ricostruzione del percorso del danaro costituente il prezzo della compravendita), astrattamente (la più) idonea a sostenere l’ipotesi di accusa.

Al riguardo non può non osservarsi che proprio l’indagine di cui al punto 2, necessaria al pari delle altre, si presenta di maggiore interesse investigativo: giacché pare incontrovertibile che, se sul Fondo per lo sviluppo della Repubblica

<sup>15</sup> Rectius: a PTT Traffic Serbia, secondo quanto si legge nella precedente richiesta di archiviazione

Federale Yugoslava confluì la massima parte del prezzo pagato da Telecom Italia spa, è su quest'ultimo che deve essere puntata la maggiore attenzione, affinché la pur copiosa attività di indagine fin qui svolta non rimanga monca e, soprattutto, priva di quei "punti di approdo" che potrebbero avere rilievo decisivo per ciascuna delle parti del procedimento.

Ciò induce a respingere la richiesta di archiviazione<sup>16</sup> avanzata dal PM e ad indicare al medesimo un nuovo termine per il compimento delle indagini di cui sopra.

La determinazione di quest'ultimo, peraltro, deve tener conto, per un verso, dei principi di diritto fissati dalla S.C. con l'ordinanza sopra menzionata, dall'altro, delle legittime esigenze degli indagati di vedere definita in un tempo ragionevole la loro posizione processuale, come con forza ribadito dalle rispettive difese.

Dunque, non sarà inutile, in questa sede, sottolineare che, nella determinazione del termine di cui sopra, occorre tener conto del tempo strettamente necessario (rectius: "indispensabile", giusta il tenore letterale dell'art. 409.4 cpp, evidenziato dalla S.C. nella citata ordinanza) allo svolgimento delle attività di indagine, per quanto rapportato ai sempre possibili slittamenti propri delle indagini da svolgersi all'estero; e che, inoltre, il rispetto del principio di diritto affermato dalla S.C. impone di limitare l'attività di indagine a quella sopra indicata, all'esito della quale potranno e dovranno assumersi le determinazioni conclusive proprie della fase processuale.

Per tali ragioni, pare congruo fissare quale termine per il compimento delle indagini sopra specificate la data del 28-2-2005".

La richiesta in archiviazione in esame e la successiva memoria depositata prima dell'udienza danno conto delle ultime acquisizioni, che vengono, di seguito, riepilogate.

In particolare, si legge, tra l'altro, nella richiesta di archiviazione:

*"A seguito della richiesta di archiviazione presentata in data 16 luglio 2004, in conformità a quanto disposto da codesto GIP, si è proceduto come segue:*

*Con riferimento alla rogatoria diretta all'AG inglese in Londra e concernente NatWest, finalmente si è potuto procedere alla escussione, in qualità di persone informate sui fatti, di Douglas Hurd, Pauline Neville-Jones, Stewart I. Millman, John Crowley e Andrew Hayes. L'escussione è avvenuta in Londra, alla presenza di magistrati della Procura di Torino, come da noi richiesto. Le dichiarazioni di dette persone sono state registrate ma non verbalizzate. Lo SFO aveva assicurato l'inoltro della trascrizione e delle bobine entro il mese di gennaio 2005, essendo stato reso noto che il 26 febbraio sarebbe scaduto il termine fissato da codesto GIP. Nella stessa occasione sono stati finalmente esibiti i documenti che avevamo tante volte richiesto (relazione concernente la valutazione di Telekom Serbia, carte di lavoro, prospetti, studi o quant'altro che dimostri che una valutazione sia stata fatta; "piano di massimizzazione del valore in 10 punti", di cui in precedenza era stata fornita una semplice bozza estremamente sintetica; più importante di tutti, un piano di privatizzazione", citato in un documento di cui non vi è traccia); anche questi documenti, ci è stato promesso, sarebbero stati inviati entro il mese di gennaio 2005.*

*Né le trascrizioni, né le bobine, né i documenti sono allo stato pervenuti<sup>17</sup>; in compenso si è avuto notizia di una preoccupazione dello SFO circa la possibilità che il materiale in questione finisse nella disponibilità della Commissione Parlamentare di inchiesta o di altri organi politici, motivo per il quale il materiale promesso non era stato inviato. Sono state fornite rassicurazioni, facendo in particolare riferimento all'art. 729 c.p.p. ma da allora il silenzio è totale.*

*Quanto poi alla rogatoria pendente in San Marino, essa ha avuto sviluppi imprevisi poiché sono stati rinvenuti fortunatamente presso gli uffici della Polizia Giudiziaria di quel Paese documenti concernenti i rapporti tra Bassini, Spina, Finbroker etc. con Vitali e altri protagonisti del procedimento; il Giudice Sammarinese, non appena ha avuto notizia di ciò, ci ha trasmesso il tutto che è stato esaminato, di concerto con la Procura di Forlì, impegnata nel procedimento conseguente alle denunce di Vitali e Tedeschi nei confronti del Bassini.*

*In questa sede si sono accertati fatti nuovi quanto alla destinazione di una parte del danaro di proprietà di Vitali, che appaiono rilevanti e che necessitano di indagini approfondite, peraltro già in corso.*

*Quanto alle informazioni che, nella precedente richiesta di archiviazione, era stato precisato essere opportuno richiedere a Milan Beko, alla fine ciò è stato possibile; si è esperita trasferita in Belgrado dove, nei locali dell'Ambasciata italiana, Beko si è spontaneamente presentato, rendendo dichiarazioni spontanee.*

*In sostanza esse hanno confermato quanto già noto: la trattativa era iniziata nell'ottica di una Joint venture; successivamente si era deciso di procedere alla vendita di una parte del pacchetto azionario di Telekom Serbia,*

<sup>16</sup> A maggior ragione, non può trovare accoglimento la richiesta di semplice rinvio dell'udienza celebrata, strumento inadeguato, sul piano giuridico, al conseguimento dell'obiettivo, che rimane pur sempre quello di legittimare il PM allo svolgimento, nel presente procedimento, di indagini, i cui risultati, in assenza di formale provvedimento del GIP, risulterebbero inutilizzabili.

<sup>17</sup> Con successiva nota in data 2-3-05 il PM, nel comunicare che erano pervenuti al suo ufficio "gli atti richiesti con precedente rogatoria alla A.G. inglese", ha anche segnalato di avere disposto la traduzione dei verbali scritti in lingua straniera e di avere messo a disposizione del consulente la documentazione pervenuta.

procedendo quindi alla privatizzazione di quella parte del Ministero delle Poste che gestiva le telecomunicazioni; egli era stato incaricato da Milosevic di curare proprio questa privatizzazione che si era alla fine concretizzata con reciproca soddisfazione dell'Italia e della Serbia. Era stato lui a richiedere il pagamento presso la Banca di Atene al fine di garantirsi che il danaro, una volta versato, non fosse immediatamente bloccato dai creditori internazionali della Serbia. Questo danaro, versato sul fondo per lo Sviluppo della Serbia, era stato utilizzato per pagare pensioni e per corrispondere credito a piccole e medie imprese. In particolare nessuna somma era stata mai utilizzata per pagare tangenti a chicchessia.

Allo scopo di trovare ulteriori conferme a questa circostanza, si è approfittato della presenza in Belgrado per colloquiare con le Autorità Giudiziarie di quella città, richiedendo copia di una relazione che queste stesse Autorità avevano ricevuto dal Ministero delle Finanze Serbo che aveva compiuto un'indagine sull'utilizzazione delle somme accreditate sul sopra menzionato Fondo per lo Sviluppo della Serbia.

Solo una parte di questa relazione è pervenuta a questa Procura; essa è stata tuttavia sufficiente, in uno con la documentazione acquisita nel corso della seconda rogatoria in Olanda, per escludere che parte di quanto esistente presso il Fondo per lo Sviluppo fosse stata utilizzata per pagare tangenti a chicchessia.

Quanto alla richiesta avanzata al SISMI circa l'acquisizione di copia di tutto il materiale di cui detto servizio avesse la disponibilità concernente l'affare Telekom Serbia, essa ancora non è stata esaudita; anche se, pare, il materiale è stato approntato quasi per intero.

In conclusione, allo stato degli atti continua a non esistere la benché minima prova che tangenti siano state effettivamente pagate e che, conseguentemente, sia stato perpetrato un falso in bilancio funzionale a nascondere l'utilizzazione della relativa provvista.

Non si può che ribadire quanto affermato nelle precedenti richieste di archiviazione: l'ipotesi accusatoria non ha trovato finora alcun riscontro probatorio; non esiste prova che parte del prezzo pagato sia ritornato nella disponibilità di Telecom Italia o di persone fisiche, ricoprenti cariche istituzionali o meno; e non esiste prova che sia stato volontariamente pagato un prezzo superiore a quello effettivo in vista del ritorno nella propria disponibilità del differenziale".

Non meno interessanti si sono rivelati gli ultimi sviluppi delle indagini, dei quali dà atto la già citata memoria depositata dal PM.

In essa, dopo il completo riepilogo dei fatti, ricostruiti in termini assolutamente fedeli alle risultanze delle indagini, con riferimento alla destinazione del prezzo pagato per l'acquisizione delle quote, si legge<sup>18</sup>:

"La destinazione data alle somme in questione è stata oggetto di accurate indagini, svolte nel corso di rogatorie internazionali presso l'Autorità Giudiziaria di Atene, il Tribunale Internazionale per i Crimini di Guerra della ex-Jugoslavia (ICTY) e l'Autorità Giudiziaria di Belgrado.

L'Autorità Giudiziaria di Atene non ha accolto le richieste rogatorie di parte italiana spiegando che l'acquisizione di documentazione bancaria non è consentita dall'ordinamento greco nei casi di procedimenti per reati di falso in bilancio e corruzione.

Ciò non di meno l'imponente materiale probatorio acquisito presso ICTY e in Belgrado ha permesso di far luce sulla destinazione della quasi totalità di queste somme.

Si è così accertato in primo luogo che l'intero prezzo pagato per Telekom Serbia giunse nella disponibilità del Governo Serbo. La provvista venne temporaneamente impiegata in depositi a termine ovvero accreditata a società cipriote riconducibili al Governo Serbo. Dopo un periodo di tempo variabile da pochi giorni a due mesi, il danaro confluì nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo della Serbia. Si veda il prospetto in nota<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Cfr. memoria del PM, pagg. 7 e ss.

Data	Destinazione iniziale/successiva	Importo (DM)	Data ultima operaz.	Destinazione finale
19/6/97	deposito a termine 19-20/6	200.000.000	20/6/97	??
19/6/97	deposito a termine 19-26/6	33.000.000	26/6/97	??
26/6/97	deposito a termine 26/6-3/7	150.000.000	3/7/97	??
26/6/97	CRANDOR <sup>19</sup> (c/c EPB)	100.000.000	17/7/97	??
26/6/97	CRANDOR (dep. a termine 17/7-24/7)	250.000.000	24/7/97	??
26/6/97	BROWNCOURT (c/c Cyprus Popular Bank)	160.000.000	17/7/97	BB COBU (c/c Cyprus Popular Bank)
26/6/97	VERICON (c/c Cyprus Popular Bank)	160.000.000	7/8/97	Fondo per lo Sviluppo (c/c Cyprus Popular Bank)
26/6/97	HILLSAY (c/c Cyprus Popular Bank)	160.000.000	21/8/97- 16/9/97	Fondo per lo Sviluppo (c/c Cyprus Popular Bank)
		1.213.000.000		

Sebbene alcune destinazioni finali siano rimaste ignote, sta di fatto che la probabilità che l'intero prezzo pagato per Telekom Serbia sia giunto al Fondo per lo Sviluppo è altissima poiché la documentazione bancaria relativa ai conti di detto Ente reca accrediti in misura di molto superiore a quelli indicati nelle ultime due righe (prima del totale) del prospetto che precede (quelle concernenti le somme che si è accertato essere finite nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo della Serbia).

E' stato poi accertato che il Fondo per lo Sviluppo della Serbia ha utilizzato questa provvista per pagamenti in favore di imprese estere eseguiti per conto di imprese serbe delle prime debentrici e per pagare pensioni e stipendi da tempo in arretrato.

Questo tipo di destinazione è stato affermato da Borka Vucic, Mirko Marianovic e Milan Beko; e trova conferma nell'analisi documentale eseguita dal consulente tecnico dott. Calcagno. Ed invero da una parte sono stati trovati pagamenti, come si è detto, a favore di imprese straniere; e dall'altra sono state constatate cospicue rimesse a favore della Banca centrale del Paese che era l'Ente competente ad erogare appunto pensioni e stipendi e che, ovviamente, trasformava in valuta nazionale gli accrediti ricevuti in valuta estera

Si vedano i prospetti in nota<sup>20</sup> (relativi a due conti bancari diversi):

Il risultato di questa parte dell'indagine spiega anche il motivo per il quale l'opposizione interna a Milosevic era contraria alla vendita di Telekom Serbia; e conferma altresì le dichiarazioni dell'Ambasciatore Bascone (che aveva portato a conoscenza del Ministro degli esteri Dini e del sottosegretario Fassino l'esistenza dell'affare e la contrarietà ad esso di ambienti politici serbi avversi a Milosevic). E' infatti evidente che la disponibilità di cospicue risorse economiche da parte di quest'ultimo e l'utilizzazione di esse per scopi sociali e di sostegno all'economia si risolveva in un rafforzamento della sua posizione e in una probabile vittoria nelle elezioni che si sarebbero tenute di lì a poco, cosa che infatti poi avvenne.

Ciò che rileva nel presente procedimento è comunque la circostanza che si è inequivocamente accertato come nessuna parte del prezzo pagato a PTT per la vendita di Telekom Serbia ha mai avuto destinazione diversa da quelle sopra descritte; in altri termini non solo non è emersa alcuna prova del pagamento di tangenti provenienti dalle somme che erano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo della Serbia ma si è anche raggiunta la prova di come queste somme sono state utilizzate".

Esaurienti anche gli esiti delle ulteriori indagini svolte sul conto di Nat West, a completamento della rogatoria svolta in Inghilterra. Rinviando alla consulenza in atti per la più analitica ricostruzione delle diverse fasi che avevano visto la banca citata essere sempre più "introdotta" negli affari della Repubblica Federale Yugoslava, sarà sufficiente sottolineare che le indagini stesse hanno fugato le

<sup>20</sup> c/c "B.B. COBU, re - Development Fund of Serbia" (presso Cyprus Popular Bank)

Controparti (o causali)	N° op.	Importo (DM)
National Bank of Yugoslavia (su Deutsche Bank)	5	174.201.349,90
BB COBU (su banche varie)	18	91.583.886,91
Sinochem International Oil CO. - London	4	11.000.000,00
Bank of Cyprus - Nicosia	1	10.000.267,78
European Investment Bank - Luxembourg	1	10.000.275,07
East Point Holdings - Cipro	1	5.002.450,00
GESIM Sri - Bassano Grappa	1	4.000.000,00
Altre società italiane (importi < DEM 2.000.000)	19	2.576.131,80
Altre società estere (importi < DEM 2.000.000)	272	29.427.141,59
controparti non identificate	16	2.702.976,30
Tot. operazioni "esterne"	338	340.494.479,35
operazioni su cambi	1	15.000.000,00
accensione depositi a termine (+ spese)	74	3.652.466.610,04
<b>TOTALE ADDEBITI</b>	<b>413</b>	<b>4.007.961.089,39</b>

e c/c "Development Fund of Republic of Serbia" (presso BB COBU)

USCITE	N° op.	Importo (DM)
National Bank of Yugoslavia (su BB COBU)	35	317.649.287,02
Beogradska Banka/BB COBU (altri conti)	7	6.368.989,23
Weil Brothers & Stern Ltd. - UK	1	2.020.756,53
Ascop Vranov Slovacka - SVK	1	1.406.043,75
Darius, Limassol - CYP	1	1.218.918,70
Deverra Trading Ltd., Limassol - CYP	1	1.000.000,00
Altre società italiane (importi unitari < DEM 1.000.000)	16	928.243,51
Altre società estere (importi unitari < DEM 1.000.000)	175	15.589.564,88
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>237</b>	<b>346.181.803,62</b>

originarie perplessità<sup>21</sup> sul ruolo di Nat West nell'operazione finanziaria citata, alla luce di quanto evidenziato nella citata memoria che ne riepiloga gli esiti<sup>22</sup>:

*"Risultava quindi chiaro, all'esito di questa complessa indagine, che NatWest non solo aveva svolto attività di advisor ma si era anche concretamente interessata della gestione delle trattative, in particolare fissando il prezzo iniziale di Telekom Serbia, oggetto delle successive negoziazioni, rese particolarmente rigide per Telecom Italia proprio a causa dell'intervento di NatWest.*

*Il compenso corrisposto a NatWest può dunque esser ritenuto congruo.*

*Quanto alla destinazione delle somme ricevute da NatWest all'esito della conclusione del contratto, è stato accertato che il 20 % di esse è stato retrocesso ai fratelli Darbari, esattamente come previsto dal contratto stipulato tra costoro e la società (vedi pagg. 216 - 217 della consulenza). Il restante 80 % venne accreditato su un conto di NatWest e imputato a favore della Divisione Emerging Markets. Naturalmente non è stato possibile accertare quale ulteriore impiego abbiano avuto queste somme, sia perché sarebbe stato necessario ricostruire l'intera contabilità di NatWest stesso (una banca d'affari di livello mondiale) sia perché l'Autorità Giudiziaria inglese non avrebbe certamente accolto la richiesta. E tuttavia non vi è nessuna ragione di ipotizzare che la somma che non è stato possibile verificare quanto alla destinazione ulteriore sia stata utilizzata per pagare tangenti ad uomini politici italiani (piuttosto e forse ad uomini politici inglesi o serbi), mancando ogni anche minimo indizio in proposito".*

Sono, inoltre, risultati definitivamente chiariti altri movimenti di danaro a vantaggio di consulenti, di minore entità<sup>23</sup>:

*"Quanto alla terza destinazione data alle somme corrisposte in occasione della compravendita Telekom Serbia, il pagamento a favore di Weil, Goishal & Manges, anche in questo caso la somma corrisposta, ammontante a complessivi DM 3.000.000, venne divisa tra Telecom Italia (DM 1,7 milioni di DM) e OTE (1,3 milioni di DM). E, anche in questo caso, si trattò di una semplice delegazione di pagamento da PTT a Telecom Italia (e a OTE).*

*Lo studio legale in questione svolse effettivamente attività di consulenza legale in favore di PTT (si veda in proposito la pag. 211 della consulenza Calcagno); il compenso ad esso dovuto fu certamente congruo e regolarmente corrisposto".*

E', peraltro, innegabile che la doverosa ed approfondita indagine sulle tracce lasciate dal danaro, abbia riservato un autentico "colpo di scena" finale, che il PM non ha mancato di evidenziare, riportando fedelmente le risultanze documentali -come riepilogate nella già citata consulenza- e testimoniali in atti<sup>24</sup>

*"La parte di indagine che ha, alla fine, fatto emergere risultati più "curiosi" è quella che ha riguardato il compenso corrisposto a Vitali e Dimitrievic, mediatori per parte italiana nell'affare.*

*In verità non ha destato sorpresa la circostanza che le somme loro spettanti siano state accreditate nella disponibilità di MAK, società macedone operante nel settore dei mangimi per animali; da una parte è del tutto attendibile la spiegazione fornita dai due mediatori, aver voluto un pagamento a soggetto estero per attività asseritamente prestata all'estero; dall'altra, ciò che importava era verificare comunque quale destinazione avesse avuto la somma corrisposta a MAK. Si è così accertato, con una faticosa serie di rogatorie, di acquisizioni documentali e di consulenze contabili, come la somma sia stata divisa in parti pressoché uguali tra Dimitrievic e Vitali e quale impiego i due abbiano fatto di queste somme.*

*Mak ha disposto delle somme ricevute come da prospetto in nota<sup>25</sup>*

<sup>21</sup> Al riguardo, si richiama la parte della prima richiesta di archiviazione, sopra riportata, nella quale si evidenziano efficacemente quei profili, all'epoca non del tutto chiariti, sul ruolo di Nat West, non a caso ritenuti tra quelli meritevoli di maggiore approfondimento.

<sup>22</sup> Cfr. memoria cit., pagg. 9 e ss.

<sup>23</sup> Cfr. memoria cit., pag. 13.

<sup>24</sup> Cfr. memoria cit., pagg. 13 e ss.

<sup>25</sup>

entrate (Lire)	uscite (Lire)	controparte	conto
14.595.000.000		Telecom Italia SpA	
	-1.556.800.000	Sagittario Sergio	4020-15628-2 Banque Leu Ginevra
	-1.459.500.000	Bamby Margrit	4020-09165-2 Banque Leu Ginevra
	-4.865.000.000	Lapis	20479 Privat Kredit Bank Lugano
	-1.848.700.000	"un de nos clients" (Maslovaric ?)	4020-15653-3 Banque Leu Ginevra
	-2.867.240.000	Sagittario Sergio	4020-15629-0 Banque Leu Ginevra
14.595.000.000		Telecom Italia SpA	

In buona sostanza queste risorse sono state divise in parti pressoché uguali tra Dimitrievic (Sagittario Sergio e quanto rimasto sul conto MAK) per un totale di 14.000.000.000 di lire; e Vitali (Bamby Margrit, Lapis, Coccio e Cipressina) per un totale di 13.337.000.000. Una parte non disprezzabile (1.848.700.000) è finita a Maslovacic, certamente a compenso del suo intervento risolutore presso Milosevic quando Jaksic aveva bloccato le trattative. E' stata compiuta una laboriosa attività di indagine quanto all'utilizzo che Dimitrievic e Vitali hanno fatto di dette somme.

Per quanto concerne Dimitrievic si veda la consulenza contabile Ravinale; va detto che Dimitrievic ha voluto celare l'impiego di circa 3.100.000 DM, per il che è stato aperto procedimento penale ex art. 371 bis c.p.. Ma per il grosso della somma sono stati puntualmente accertati gli impieghi, tutti di natura personale.

Vitali è stato certamente più sfortunato. Circa quattro anni dopo aver ricevuto la sua parte per la mediazione Telekom Serbia, prudenzialmente allocata su conti accessi presso banche svizzere, è stato indotto da una amica di famiglia, Silvana Spina, amica stretta della moglie di Vitali, Miriam Tedeschi, ad investire sia queste somme sia altre risorse già in suo possesso (per un totale di 22 miliardi di lire) in una pseudo società finanziaria-fiduciaria di San Marino, Fin Broker S.A., gestita da un sedicente finanziere, Loris Bassini, convivente della predetta Spina.

Si veda in proposito il prospetto in nota <sup>26</sup>.

	-6.880.000.000	Sagittario Sergio	4020-15629-0 Banque Leu Ginevra
	-2.580.000.000	Coccio	20987 Privat Kredit Bank Lugano
	-4.268.551.000	Bamby Margrit	4020-09165-2 Banque Leu Ginevra
	-164.032.000	Cipressina	
29.190.000.000	-26.489.823.000		
	2.700.177.000	Dimitrijevic e altri (in massima parte identificati)	

26

Data	§ documento	Fatto/evento
16/11/00	ordine di bonifico (All. 1 a denuncia Tedeschi - RSM + All. 2 a denuncia Tedeschi - Forli)	Miriam Tedeschi, titolare dei conti n. G-97750 "LOVAC" e N-97749 "JAIA" presso la Pictet & Cie Banquiers - Ginevra, ordina il trasferimento della <u>totalità</u> delle somme depositate sui conti, rispettivamente pari a USD 2.868.145,70 e USD 1.007.997,58 per un totale di USD 3.876.143,28, a favore della Banca di San Marino, per il tramite della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con la causale "restituzione somma da gestione fiduciaria gratuita come da accordi" [N.B. sull'ordine di trasferimento non è indicato il n° di conto del beneficiario] Nella denuncia, la Tedeschi afferma di essersi recata a Ginevra con Spina Silvana per perfezionare l'operazione, e che le coordinate e la causale del trasferimento le sono state fornite dalla Spina su indicazione di Bassini Loris
28/11/00	movimenti su c/c FIN BROKER	sul c/valutario 05/00774 della Banca di San Marino intestato a FIN BROKER vengono accreditati i due bonifici da Pictet & Cie per totali USD 3.876.143,28, con valuta 22/11 in pari data la somma viene convertita in LIT ed accreditata sul c/c 5501836 della Banca di San Marino intestato a FIN BROKER, per LIT 8.920.645.797, con valuta 30/11
27/12/00	ordine di bonifico (All. 2 a denuncia Tedeschi - RSM + All. 2 a denuncia Tedeschi - Forli)	la TACORA Business Inc. - Panama, su istruzioni di Tedeschi Miriam beneficiaria economica del conto n. 1A00599 - "600895 TACORA" presso la B.S.I. Overseas - Lugano, ordina il trasferimento della somma di EUR 6.797.000 a favore della Banca di San Marino, per il tramite della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con la causale "restituzione somme di gestione fiduciaria gratuita come da accordi" [N.B. sull'ordine di trasferimento non è indicato il n° di conto del beneficiario] Nella denuncia, la Tedeschi afferma di essersi recata a Lugano, sempre accompagnata da Spina Silvana, per perfezionare l'operazione, con modalità analoghe a quelle del precedente trasferimento
9/1/01	movimenti su c/c FIN BROKER	sul c/c 5501836 della Banca di San Marino intestato a FIN BROKER viene accreditato bonifico da BSI Overseas per la somma di EUR 6.787.000, convertita in LIT 13.121.652.294 (al netto di spese), con valuta 2/1
gennaio 2001	denuncia Tedeschi - RSM	la Tedeschi afferma di essersi recata a San Marino con Spina e Bassini per accertare l'effettivo arrivo delle somme sul conto di FIN BROKER presso la Banca di San Marino, come assicurato da Bassini, e di essere stata presentata quale "fiduciaria di FIN BROKER" al direttore della Banca di San Marino dott. Zanotti, ma di non aver ottenuto l'estratto conto perché, data la gestione fiduciaria dei fondi, "era necessario mantenere l'anonimato dei clienti" [N.B. all'epoca, la somma di cui al primo bonifico (LIT 8,9 miliardi) era già interamente uscita dal conto FIN BROKER]
(epoca non nota)	denuncia Tedeschi seq. Bassini 25/5/04 (§ doc. n. 31)	la Tedeschi afferma di aver sottoscritto, su richiesta di Bassini, un mandato di gestione alla FIN BROKER, del quale non ottiene copia tra la documentazione rinvenuta in Forli via Tomba 53 (domicilio di Bassini), all'interno del garage, vi è una cartellina FIN BROKER contenente: - foglio in bianco con la firma in originale di Miriam Tedeschi; - modulo in bianco di conferimento di mandato fiduciario a FIN BROKER, con la firma di Miriam Tedeschi quale "fiduciante" su tutti i fogli; - modulo con oggetto "elezione di domicilio presso la sede della società" indirizzato a FIN BROKER e firmato da Miriam Tedeschi, con altri dati in bianco

6/2/01	lettera Fin Broker (All. 3 a denuncia Tedeschi - RSM)	FIN BROKER (a firma Loris Bassini) comunica che "in data 9/1/01 abbiamo accreditato sulla vostra posizione A-101 l'importo di Lire 13.121.652.294 con valuta 2/1/01", importo che "come da vostre disposizioni è investito in PT a 7 gg, automaticamente rinnovabili alla scadenza, fino a Vostre nuove istruzioni" [N.B. alla data del 6/2 anche questa somma, di cui al secondo bonifico, era già interamente uscita dal conto FIN BROKER, che non ha mai fatto "investimenti" del tipo indicato; inoltre, la posizione "A-101" risulta inesistente nei mandati fiduciari di FIN BROKER] il documento è citato nella denuncia laddove la Tedeschi afferma di aver dato inizialmente istruzioni verbali a Bassini per l'investimento del proprio capitale in operazioni "pronti contro termine"
5/7/01	mandato fiduciario Vitali a Fin Broker (§ 9207/9237 - RSM)	Vitali Gianfrancesco conferisce a FIN BROKER mandato fiduciario n. 1110 per la "gestione dinamica su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi"; come "altro fiduciante" è indicata Tedeschi Miriam; il mandato reca le firme di Vitali e di Bassini (per FIN BROKER), ma non della Tedeschi [N.B. sul contratto è lasciato in bianco il numero del conto sul quale avrebbero dovuto essere addebitate/accreditate tutte le somme di pertinenza del fiduciante; in FIN BROKER non risulta comunque l'apertura o la movimentazione di alcun c/c collegato al mandato Vitali]
22/11/01	lettera Fin Broker (All. 4 a denuncia Tedeschi - RSM)	"estratto conto titoli c/fiduciante 1110/A1 in data 22/11/01", su carta intestata e con timbro FIN BROKER senza firma, che reca l'indicazione di un acquisto in data 27/10/01 di obbligazioni FIAT Finance per l'importo di L. 6.191.760.000 [N.B. la FIN BROKER non ha mai acquistato obbligazioni FIAT, né altre] il documento è citato nella denuncia laddove la Tedeschi afferma di aver dato istruzioni verbali a Bassini per l'acquisto di obbligazioni FIAT
18/1/02	lettera Fin Broker a Miriam Tedeschi (All. 6 a denuncia Tedeschi - RSM e § 9238 - RSM)	FIN BROKER (a firma Loris Bassini) comunica alla Tedeschi che: "A seguito di sua richiesta, con la presente Le confermiamo di detenere l'importo di € 6.657.997,10 pari a L. 12.891.680.403 da noi gestito fiduciariamente sulla base di mandato da Lei a noi conferito in data 5/7/01" [N.B. la lettera, ancorché datata 18/1, riflette la situazione al 30/1 quale indicata nel rendiconto FIN BROKER a tale data - v. doc. del 30/1/02] questo documento, e i due successivi del 30/1, sono citati nella denuncia laddove la Tedeschi afferma di aver richiesto a gennaio 2002 un estratto conto aggiornato della sua posizione, intendendo avvalersi della c.d. "Legge Tremonti" sull'emersione dei capitali detenuti all'estero
18/1/02	dichiarazione Tedeschi a Fin Broker (§ 9239 - RSM)	Miriam Tedeschi rilascia a FIN BROKER una "dichiarazione e presa d'atto" nella quale dichiara che il documento di cui al punto precedente (conferma FIN BROKER di detenere € 6.657.997,10 in gestione fiduciaria) "si riferisce solo ed esclusivamente ad una evidenza fondi da me richiestavi per mia necessità e pagatavi per contanti in data odierna secondo quanto pattuito. La presente scrittura vale come quietanza di tale pagamento da me effettuato e, per Vs. parte, vale in qualsiasi sede come dichiarazione liberatoria da qualsiasi vincolo o obbligazione nei miei confronti, ed è da ritenersi quale definitiva chiusura di ogni rapporto fra noi intercorrente" [N.B. il documento è di per sé contraddittorio, in quanto la "liberatoria" sarebbe stata rilasciata dalla Tedeschi a fronte di un pagamento da lei stesso effettuato a FIN BROKER (anziché viceversa); altrettanto incongruo è il riferimento ad una "evidenza fondi" (anziché a fondi reali) la firma "Miriam Tedeschi" riportata su questo documento appare - a prima vista - identica a quella presente sul documento in bianco rinvenuto presso l'abitazione di Bassini (v. sopra)]
30/1/02	lettera Fin Broker (All. 5 a denuncia Tedeschi - RSM)	"estratto conto liquidità fid. 1110 in data 30/1/02", su carta intestata e con il timbro FIN BROKER a firma Loris Bassini, che indica una consistenza complessiva di L. 12.891.680.043 (pari a € 6.657.997,10), di cui L. 7.072 milioni quale saldo liquido al 22/11/01, L. 44 milioni circa per interessi dal 22/11/01 al 31/1/02 e L. 6.264 milioni in obbligazioni FIAT, al netto (come si ricava indirettamente dal saldo finale) di "prelievi dicembre 2001" per L. 450.000.000 e di commissioni di gestione per L. 38.900.000 [N.B. rispetto alla somma inizialmente conferita dalla Tedeschi, di totali L. 22 miliardi, l'estratto conto già evidenziava quindi un "ammancio" di circa L. 9 miliardi (in sostanza veniva rendicontato un capitale corrispondente al solo secondo bonifico di L. 13 miliardi); si rileva inoltre che nell'estratto conto le voci in negativo (prelievi dicembre e commissioni) non sono indicate con il segno meno, mentre il saldo algebrico finale è corretto. Nella denuncia all'A.G. di San Marino, la Tedeschi nulla dice in merito all'apparente ammanco di L. 9 miliardi "ufficialmente" evidenziato a tale data, né sulla voce "prelievi dicembre 2001" di L. 450.000.000; mentre nella denuncia presentata a Forlì, precisa di aver chiesto immediate spiegazioni al Bassini sulla "restante somma" che non risultava contabilizzata in FIN BROKER]
30/1/02	lettera Tedeschi a Fin Broker (All. 7 a denuncia Tedeschi - RSM e § 9242 - RSM)	Miriam Tedeschi comunica a FIN BROKER la propria intenzione di "far rientrare in Italia i capitali di mia proprietà e da Voi fiduciariamente gestiti", avvalendosi della normativa sull'emersione dei capitali all'estero, e chiede quindi l'accredito dell'importo di L. 12.800.000.000 pari a € 6.610.648 presso la Banca Antonveneta, sede di Roma - c/c 17359S
febbraio 2002	denuncia Tedeschi - RSM	la Tedeschi afferma di aver sollecitato l'invio del denaro, mentre il Bassini ha preso tempo, promettendo che entro il 15/5/02 (data ultima per la dichiarazione di emersione) ne avrebbe fatto pervenire circa il 50% (€ 3.6 milioni)
10/5/02	ordine di bonifico Fin Broker (All. 9 a denuncia Tedeschi - RSM e § 8779/8780 - RSM)	[falsa] disposizione di bonifico di € 3.615.198,30, pari a L. 7.000.000.000, da FIN BROKER (a firma Loris Bassini), con addebito sul conto n. 740/01 presso la Banca del Titano, a favore di Tedeschi Miriam, sul conto 17359S presso la Banca Antonveneta di Roma, con causale "emersione dei capi tali all'estero" [N.B. lo stesso giorno il documento risulta trasmesso via fax da FIN BROKER al n. 06/68808561 (utenza di GOODTIME Srl, riconducibile a Spina Silvana) <sup>26</sup> ]
14/5/02	movimenti su c/c Banca Titano	in realtà, dal conto 740/01 intestato a FIN BROKER presso la Banca del Titano viene disposto un bonifico di soli € 3.615,30 (anziché € 3.615.198,30) la provvista sul conto risulta derivare dall'accredito di un bonifico di € 4.000 in pari data (prima di tale operazione il saldo attivo era di circa 500 euro)

Per questi fatti pendono due distinti procedimenti penali, uno in San Marino e uno in Forlì, il primo conclusosi con un rinvio a giudizio del Bassini e il secondo in fase di indagini preliminari con Bassini detenuto.

La destinazione data da Bassini a queste somme è stata ricostruita nei limiti del possibile, tenendo conto sia del fatto che lo stesso era al centro di un vorticoso rapporto con altri discutibili personaggi del suo ambiente, presumibilmente coinvolti in quella attività che va sotto il nome di "buco d'iva" (frodi fiscali destinate a frodare l'iva all'Erario) e anche di riciclaggio; sia del fatto che egli, imputato appunto in Forlì di bancarotta fraudolenta, doveva rispondere di enormi debiti contratti a mezzo di una società di Forlì, F.B. Srl, non a caso beneficiaria di una parte delle risorse sottratte a Vitali.

L'utilizzo di queste risorse risulta dal prospetto in nota<sup>27</sup>

15/5/02	dichiarazione Tedeschi ex L. 409/01 (All. 10 a denuncia Tedeschi - RSM)	Miriam Tedeschi presenta alla Banca Antonveneta la "dichiarazione riservata delle attività in corso di emersione" ex L. 409/01, per l'importo di € 6.610.648, da cui risulta una somma dovuta per la regolarizzazione di € 165.266 (che la Tedeschi dichiara - nella denuncia - di aver pagato in assegni circolari versati alla Banca Antonveneta)
16/5/02	accredito da Fin Broker a Tedeschi (All. 8 a denuncia Tedeschi - RSM)	sul conto 17359S intestato a Tedeschi Miriam presso la Banca Antonveneta di Roma viene accreditato l'importo di soli € 3.615,30 (anziché € 3.615.198,30), con valuta 13/5 e causale "giroconto O/C FIN BROKER SA" Nella denuncia, la Tedeschi afferma di aver immediatamente contattato il Bassini, che le ha risposto essersi trattato di un errore commesso dalla banca e le ha inviato copia dell'ordine di bonifico (falso) per € 3.615.198,30 (v. sopra)
23/5/02	lettera Banca del Titano a Ispettorato Credito e Valute (doc. 5/a acquisito presso Tedeschi)	la Banca del Titano comunica all'Ispettorato Credito e Valute di RSM di aver estimato d'ufficio, dal 15/5/02, tutti i conti aperti a nome di FIN BROKER, essendo venuta a conoscenza (dalla Banca Antonveneta) della contraffazione dell'ordine di bonifico ad opera del Bassini, il quale non ha fornito spiegazioni soddisfacenti dell'accaduto
22/7/02	denuncia Tedeschi	Miriam Tedeschi presenta denuncia-querela contro Bassini al Tribunale di San Marino
2/4/03	dichiarazione Tedeschi ex L. 27/03 (All. 3 a denuncia Tedeschi - Forlì)	Miriam Tedeschi presenta alla Banca San Paolo IMI una (nuova) "dichiarazione riservata delle attività emerse", per l'importo di € 4.562.992 (a suo tempo accreditato a San Marino ancorché non più disponibile), da cui risulta una somma dovuta per la regolarizzazione di € 114.075 (N.B. la dichiarazione si riferisce al residuo importo originariamente conferito a FIN BROKER e non ancora "regolarizzato" con la precedente dichiarazione del 15/5/02; il totale delle somme regolarizzate dalla Tedeschi è quindi di € 6.610.648 + 4.562.992 = 11.173.640, corrispondenti a L. 21,6 miliardi)

27

data	operazione	controparte	uscite	entrate
22/11/00	bonifico	Zoli Dino	900.000.000	
24/11/00	Ass. Circolari	F.B. Srl	1.750.000.000	
24/11/00	prel. Contanti		130.000.000	
27/11/00	prel. Contanti		250.000.000	
28/11/00	bonifico estero	Miriam Tedeschi		8.920.645.797
29/11/00	commissioni		2.380.894	
29/11/00	commissioni		6.659.235	
30/11/00	prel. Contanti		300.000.000	
04/12/00	prel. Contanti		250.000.000	
06/12/00	valuta contanti (USD 350.000)		784.646.627	
12/12/00	valuta contanti (USD 350.000)		780.011.274	
14/12/00	valuta contanti (USD 300.000 + CHF 1.000.000)		1.959.226.936	
19/12/00	bonifico estero (€ 934.800)	Stanley Investments (Franconetti Silvano)	1.812.765.234	
09/01/01	bonifico estero	Miriam Tedeschi		13.121.652.294
09/01/01	assegno	GE.FIN S.A.	400.000.000	
10/01/01	bonifico	Autofiori SpA (Acquisto azioni Sitech)	5.116.320.000	
10/01/01	bonifico	Boschi Marco	2.000.000.000	
10/01/01	Ass. Circolari	Falcini Ermanno	230.000.000	
10/01/01	Ass. Circolari	Bassini Loris	290.000.000	
10/01/01	Ass. Circolari	Saragoni Fiorenzo	320.000.000	
16/01/01	prel. Contanti		380.000.000	
18/01/01	prel. Contanti		760.000.000	
22/01/01	prel. Contanti		1.300.500.000	

Ciò che costituisce una singolare emergenza messa in luce dalle indagini<sup>28</sup> riguarda la destinazione di una parte delle risorse di Vitali, a loro volta, come è stato reiteratamente chiarito, provenienti dall'affare Telekom Serbia. In effetti Bassini erogò nel corso del 2001 1,8 miliardi di lire ad una società, Goodtime Sas, di cui socia accomandataria era Gabriella Buontempo, moglie dell'on. Italo Bocchino, successivamente componente della commissione d'inchiesta Telekom Serbia; e 2,4 miliardi di lire alla società Edizioni del Roma, di cui socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione era lo stesso on. Bocchino.

Entrambe queste operazioni vennero promosse da Silvana Spina, ottima amica della moglie dell'on. Bocchino, Gabriella Buontempo, e che aveva messo in relazione la famiglia Bocchino con quella di Vitali.

La prima operazione riguardò Goodtime sas che era oberata di debiti e che in questo modo venne risanata; la Spina nel contesto divenne socia della Buontempo sia in Goodtime Sas che in una nuova società parallela, Goodtime Srl. Può subito esser detto che il finanziamento in questione al momento non è stato ancora restituito.

La seconda operazione, di poco successiva, riguardò, come detto, Edizioni del Roma; si veda in proposito il prospetto in nota<sup>29</sup>

30/01/01	bonifico	Zoli Dino	1.900.000.000	
06/02/01	Ass. Circolare	Fin Broker (per Zanzani Claudio)	425.000.000	
<b>Totale</b>			<b>22.047.510.200</b>	<b>22.042.298.191</b>

<sup>28</sup> L. singolarità nella singolarità, la vicenda è emersa tardivamente. Infatti in un primo tempo il Giudice Sammarinese ha trasmesso, a seguito di richiesta in rogatoria, "tutta la documentazione" relativa al processo a carico di Loris Bassini colà pendente a seguito della denuncia presentata da Vitali e Tedeschi: interrogatori compiuti dall'AG di San Marino e rapporti e atti di Polizia Giudiziaria. Detta documentazione nulla aggiungeva a quanto già a conoscenza della procura di Torino. Solo in un secondo momento lo stesso Giudice ha comunicato di aver scoperto che, presso la Polizia Giudiziaria di San Marino delegata alle indagini in quel processo, esistevano numerosi scatoloni contenente cospicua documentazione. E proprio l'esame di questa documentazione ha consentito di accertare gli avvenimenti descritti nel testo della memoria. Consta che in San Marino sia pendente un'inchiesta in merito a questa vicenda.

Data	documento	Fatto/evento
25/6/01	lettera da Edizioni del Roma a Fin Broker	la Edizioni del Roma SpA chiede a FIN BROKER S.A. una anticipazione di L. 2.400.000.000 "necessaria alle proprie esigenze gestionali", che è disposta a garantire "anche mediante cessione del credito" vantato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ex L. 7/8/90 n. 250 e L. 14/8/91 n. 278 per contributi relativi all'anno 2000 il contributo atteso per l'anno 2000 è indicato pari ad almeno L. 5.000.000.000, di cui L. 1.847.552.888 già anticipati dalla Presidenza del Consiglio, per cui "l'anticipazione richiesta corrisponde all'80% dei rimanenti circa 3.000.000.000 del residuale contributo e ne è previsto il rientro in un tempo non inferiore a 18 mesi dall'erogazione" in allegato alla lettera vengono trasmessi documenti societari ed in particolare : • l'ultimo bilancio di Edizioni del Roma SpA (al 31/12/00), corredato di let tera di certificazione (limitata ai costi di pertinenza della testata "IL ROMA") e di dichiarazione sostitutiva del Presidente Italo Bocchino sui costi attribuiti alla testata "IL ROMA" ai fini della richiesta di contributi ex L. 250/90 • decreto 3/4/01 del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo all'assegnazione dei contributi a titolo di saldo per l'anno 1999 (L. 2.172.373.674) e di anticipo per l'anno 2000 (L. 1.847.552.888)
25/6/01	mandati fiduciari Silvana Spina	Silvana Spina conferisce a FIN BROKER due distinti mandati fiduciari, n. 1020/A1 (relativo all'acquisto e intestazione fiduciaria di quote nelle società Security Control Srl e International Consulting Srl) e n. 1020/A2 per la "gestione dinamica" di investimenti
25/6/01	ricevuta Fin Broker	FIN BROKER (a firma Loris Bassini) dichiara di ricevere da Silvana Spina "la somma di L. 2.400.000.000, che verseremo sul conto fiduciario 1020/A2" [N.B. né in contabilità né sui conti bancari di FIN BROKER vi è traccia del versamento di tale somma, o di qualunque altra somma da Spina Silvana]
27/6/01	lettera da Fin Broker a Edizioni del Roma	FIN BROKER (a firma Loris Bassini) comunica a Edizioni del Roma la concessione del "finanziamento da Voi richiesto" di L. 2.400.000.000, sotto forma di anticipazione in conto corrente, a fronte della cessione pro solvendo del credito di L. 3.000.000.000; il finanziamento "è valido fino al 31/12/2002, salva la facoltà di revoca anticipata" e "il tasso di riferimento utilizzato sarà il 9%, calcolato su base trim estrale" [N.B. la lettera reca la dizione "RACCOMANDATA A MANO" e la firma "per ricevuta" di Silvana Spina in data 27/6/01]
28/6/01	fax da Fin Broker a Italo Bocchino	FIN BROKER invia a Italo Bocchino (fax 06/69789991) certificato di vigenza della società rilasciato dal Tribunale di San Marino e procura speciale autentica ta del 28/6/01 rilasciata da Emanuele Gallotta (A.D. FIN BROKER) a Silvana Spina per intervenire all'atto di cessione del credito da parte di Edizioni del Roma
2/7/01	atto di cessione credito	con atto del notaio Marco Papi di Roma (rep. 94340/21625) la Edizioni del Roma SpA (rappresentata dal consigliere Ivo Virgili) cede a FIN BROKER S.A. (rappresentata dal procuratore speciale Silvana Spina), al valore nominale e pro solvendo, il credito di L. 3.000.000.000 vantato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria per contributi relativi all'anno 2000 si dà atto che la cessione è a garanzia del finanziamento di L. 2.400.000.000 che "la FIN BROKER ha concesso sotto forma di anticipazione in conto corrente"

3/7/01)	movimenti Banca del Titano	sul c/c n. 108 della Banca del Titano intestato FIN BROKER risulta il versamento di assegni circolari per L. 2.300.000.000 contestualmente, vengono prelevati in contanti L. 925.000.000; in un prospetto riepilogativo dei movimenti (stampa da file Excel rinvenuto presso Fin Broker), l'operazione è descritta come "prelevamento, di cui L. 800 mil. sono poi consegnati a Ed. del Roma in data 1/17 come prestito" [N.B. nella contabilità di FIN BROKER, i movimenti in questione sono attribuiti entrambi alla posizione del fiduciante 1000/A1, identificata in Loris Bassini]
20/7/01	movimenti Banca del Titano	sul c/c n. 190 della Banca del Titano intestato FIN BROKER risulta il versamento di assegni circolari per L. 840.000.000 contestualmente, FIN BROKER dispone bonifico di L. 800.000.000 a favore di Edizioni del Roma SpA, su c/c 743054 della Banca di Roma, con causale "acconto su finanziamento" [N.B. nella contabilità di FIN BROKER, i movimenti in questione sono attribuiti entrambi alla posizione del fiduciante 1010/A1, identificata in Raffaele Circosta]
1/8/01	movimenti Banca del Titano	sul c/c n. 108 della Banca del Titano intestato FIN BROKER risulta il versamento di assegni bancari su piazza per L. 1.500.000.000 contestualmente, FIN BROKER richiede l'emissione di assegni circolari per un totale di L. 1.250.000.000, di cui L. 1.000.000.000 intestati a Edizioni del Roma SpA (n. 12 A/C da L. 50 milioni + n. 4 A/C da L. 100 milioni) e L. 250.000.000 intestati a Loris Bassini (n. 5 A/C da L. 50 milioni) nel già citato prospetto riepilogativo dei movimenti, la prima operazione è descritta come "rich. A/C dati alla Ed. del Roma come seconda rata del fin. di 2,4 mld." e la seconda come "rich. A/C ritirati insieme a quelli della riga sopra" [N.B. nella contabilità di FIN BROKER, i movimenti in questione sono attribuiti tutti alla posizione del fiduciante 1000/A1, identificata in Loris Bassini]
30/7/01	fax da Silvana Spina a A. De Marinis	Silvana Spina (fax 06/80664392) trasmette ad Antonella De Marinis (fax 0549/908996, riferibile a FIN BROKER) la lettera del 25/6/01 della Edizioni del Roma (v. sopra), con messaggio "buon lavoro !"
22/8/01	missiva Presidenza del Consiglio dei Ministri	la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (a firma del Capo del Dipartimento prof. Mauro Rasi) comunica a FIN BROKER ed alla Edizioni del Roma di avere preso atto della cessione del credito notificata il 30/7/01 si fa riferimento al credito "che potrà maturare" a favore di Edizioni del Roma ai sensi della L. 250/90, "nei limiti dei contributi che, a seguito degli accertamenti istruttori previsti dalla legge, risultassero spettare a codesta impresa per l'anno 2000, relativamente alla testata IL ROMA"
2/10/01	Libro Giornale Fin Broker	in data 2/10/01, FIN BROKER contabilizza le seguenti operazioni con descrizione "FIN. ED. ROMA": - iscrizione all'attivo di un credito di L. 1.600.000.000 nel conto "Finanziamenti a terzi" con contropartita (al passivo) al conto "Prestiti dei soci" - iscrizione, nei conti d'ordine, di una posizione fiduciaria di L. 800.000.000 nel conto "Conduit fid. 1010/A1" (fiduciante Raffaele Circosta) - iscrizione, nei conti d'ordine, di "garanzie ricevute" per L. 3.000.000.000 [N.B. in pratica, il finanziamento di L. 2.400.000.000 viene contabilmente attribuito per L. 1.600.000.000 al patrimonio "proprio" (provvista da so ci FIN BROKER) e per L. 800.000.000 al patrimonio gestito fiduciariamente per conto di terzi (provvista da fiduciante Circosta)]
gennaio 2002	foglio manoscritto	manoscritto (di Bassini ?) in cui vengono impostate due scritture contabili di rettifica, datate 2/1/02 (poi non recepite nella contabilità ufficiale pervenuta): - con la prima, viene stornata la registrazione del 2/10/01 di L. 1.600.000.000 (v. sopra) - con la seconda, il credito di L. 1.600.000.000 viene imputato allo specifico conto "Finanziamento Edizioni del Roma", con contropartita al conto "Cl. 1020" (fiduciante Silvana Spina)
??	foglio manoscritto	manoscritto (di Bassini ?), non datato, con annotazioni sui mandati fiduciari; in corrispondenza del mandato "1020/A2 - dinamico" [riferibile a Silvana Spina] è indicato: "versamento 25/06-2001 - rimborso con cessioni credito Consiglio dei Ministri"
18/1/02	fattura Fin Broker	FIN BROKER emette la fattura n. 16 nei confronti di Edizioni del Roma SpA per L. 98.827.397, a titolo di "interessi al 31/12/01 per finanziamento di 2.400.000.000" nella lettera di accompagnamento alla fattura si precisa che "tali interessi Vi saranno messi a debito in attesa di ricevere l'incasso del credito da Voi ceduto in data 2/7/01" [N.B. nel bilancio FIN BROKER al 31/12/01, l'importo è stato appostato tra le "Fatture da emettere", con contropartita "Interessi attivi da clienti", voce che ha costituito la principale componente di ricavi dell'esercizio]
15/2/02	lettera da Silvana Spina a Fin Broker	Silvana Spina comunica a FIN BROKER la propria intenzione di avvalersi della legge sull'emersione dei capitali all'estero, e così "far rientrare in Italia i capitali di mia proprietà e da voi fiduciariamente gestiti, avendo già espletato tutti gli adempimenti necessari presso UBS - succursale di Napoli" a tal fine chiede a FIN BROKER di accreditare l'importo di € 1.342.787,95 (esattamente pari a L. 2.600.000.000) presso UBS Napoli - c/c 129830 [N.B. il c/c indicato risulta aperto dalla Spina in data 27/5/02, cioè tre mesi dopo l'apparente data della lettera: v. infra]
30/4/02	estratto conto fiduciante	estratto conto al 30/4/02 del fiduciante "1020/A2" (Silvana Spina, non indicata), su carta intestata FIN BROKER e a firma di Loris Bassini, che reca un saldo iniziale di € 1.350.534,80 (=L. 2.615.000.000), spese di gestione per € 7.746,85 (=L. 15.000.000) ed un saldo finale di € 1.342.787,95 (=L. 2.600.000.000) [N.B. il saldo coincide con l'importo richiesto in restituzione dalla Spina con lettera datata due mesi prima]
3/5/02	verbale del CdA FIN BROKER	si riunisce il CdA FIN BROKER (presenti i soli Bassini e Spina), con all.o.d.g. "richiesta restituzione di Euro 1.342.787,95 al fiduciante 1020/A2" il CdA dà mandato a Spina Silvana "all'incasso della somma derivante dall'acquisto del credito "Edizioni del Roma SpA" ceduto il 2/7/2001, rogito notaio Marco Papi n. rep. 94340, di Euro 1.549.370,70 (Ndr. corrispondenti a L. 3.000.000.000), prevedendo che detto importo vada così ripartito: - quanto a € 1.342.787,95, corrispondenti a L. 2.600.000.000, "andrà al fiduciante 1020/A2" (Ndr. la medesima SPINA Silvana) - quanto a € 206.582,75, corrispondenti a L. 400.000.000, "andrà alla proprietà Edizioni del Roma SpA"

Le circostanze più sopra descritte rivestono un certo rilievo nel procedimento in questione per una serie di peculiarità. L'on. Bocchino è stato, come si è detto, componente della Commissione di Inchiesta Parlamentare Telekom Serbia.

Egli è stato in relazione con tale Silvano Franconetti (imprenditore nel settore edilizio, fallito nel 1996), già convivente di Silvana Spina, con la famiglia Vitali e da ultimo con il Bassini (faccendiere operante in San Marino e Forlì, fallito ed arrestato recentemente dall'AG di Forlì, anche lui già convivente di Silvana Spina); circostanze queste che sono state affermate concordemente (sia pure con qualche distinguo quanto al grado di frequentazione) dall'on. Bocchino, da sua moglie Buontempo, da Silvana Spina, da Vitali e da sua moglie Miriam Tedeschi.

Secondo la Spina, inoltre, l'on. Bocchino era al corrente che Loris Bassini gestiva le risorse economiche di Vitali e che queste derivavano dalla mediazione a quest'ultimo corrisposta per la compravendita Telekom Serbia. La circostanza appare quantomeno verosimile perché la Spina non ha alcun motivo di affermare il falso su questo punto.

L'on. Bocchino e sua moglie Buontempo hanno ricevuto complessivamente 4,250 miliardi di lire (1,850 Buontempo per Goodtime e 2,4 Bocchino per Edizioni del Roma) da Bassini, per il tramite di Spina; di questi 1,850 miliardi non sono stati restituiti.

Sempre secondo la Spina, poi, lei stessa e l'on. Bocchino avrebbero preconstituito, su richiesta dell'onorevole, una prova documentale che consentisse di rivendicare la non conoscenza, da parte dell'onorevole, del rapporto Bassini-Vitali e della gestione da parte di Bassini di risorse economiche provenienti dall'affare Telekom Serbia; ciò mediante un fax inviato alla Spina nel giugno del 2003, quando il coinvolgimento di Bassini nelle indagini Telekom Serbia era giunto a conoscenza degli organi di stampa. In questo fax, in sostanza, l'onorevole contesta alla Spina di averlo messo in relazione con la società che aveva gestito le somme ricevute da Vitali per la mediazione Telekom Serbia, rappresenta il suo imbarazzo derivante dall'essere egli componente della Commissione Telekom Serbia e chiede di "conoscere meglio gli aspetti della vicenda". Il carteggio a futura memoria si completa con la risposta scritta della Spina che precisa come le risorse utilizzate per il finanziamento alla Edizioni del Roma (di quello concesso a Goodtime nulla si dice) provenivano dal suo patrimonio personale ed erano state erogate attraverso una società finanziaria dalla quale era stata nominata procuratrice, in un contesto, dunque, "di trasparenza assoluta".

Come è stato detto, la stessa Spina ha ammesso che questo scambio di corrispondenza venne concordato con l'on. Bocchino. Questi si era infatti preoccupato, quando la stampa aveva scoperto l'esistenza di Bassini e di Fin Broker e dei loro rapporti con Vitali, del possibile emergere di finanziamenti obiettivamente imbarazzanti in quanto comunque provenienti dalla provvigione pagata per l'affare Telekom Serbia e finiti nelle tasche "inconsapevoli" di uno di quei componenti della Commissione Parlamentare di Inchiesta facente parte dell'"ala" convinta, da un lato, che le tangenti

23/5/02	documenti Banca Antonveneta	sul c/c 17324F della Banca Antonveneta intestato a Spina Silvana perviene bonifico di € 1.549.369,40 (=L. 3.000.000.000), d'ordine "Economia e Finanze" (evidentemente riferibile al credito ceduto) alla stessa data, Spina dispone bonifico di € 206.586,50 (= L. 400.000.000) a favore di Edizioni del Roma SpA, con causale "conguaglio contributo anno 2000 per l'Etiopia" (Editoria?)
27/5/02	documenti UBS	Spina Silvana apre il c/c 129830 presso UBS - filiale di Napoli (e collegati c/titoli + contratto per la negoziazione di strumenti finanziari) [N.B. in seguito la Spina ha aperto altre due posizioni presso UBS]
6/6/02	lettera dimissioni Spina Silvana	Spina Silvana rassegna le dimissioni dalla carica di consigliere FIN BROKER, motivate da "ragioni strettamente personali"
18/6/02	documenti Banca Antonveneta e UBS	Spina Silvana richiede l'emissione, dal suo c/c 17324F presso la Banca Antonveneta, di assegni circolari per € 1.187.850,86 (= L. 2.300.000.000), che versa lo stesso giorno sul suo c/c 129830 presso UBS - Napoli
18/6/02	dichiarazione Spina ex L. 409/01	Spina Silvana presenta alla UBS la "dichiarazione riservata delle attività in corso di emersione" ex L. 409/01, per l'importo di € 1.200.000, da cui risulta una somma dovuta per la regolarizzazione di € 30.000,00 (pagata con addebito sul c/c UBS 129830 alla stessa data del 18/6) nella parte seconda della dichiarazione viene indicata come "rimpatriata" la somma in denaro di € 1.187.851 (= L. 2.300.000.000), cioè lo stesso importo contestualmente trasferito dal conto Banca Antonveneta al conto UBS a mezzo assegni circolari
19/6/03	lettera/fax da Italo Bocchino a Silvana Spina	Bocchino Italo trasmette via fax a Spina Silvana una lettera del seguente tenore: "Cara Silvana, leggo su "Il Giornale" di oggi un accostamento tra la Finbroker s.a. di San Marino e la somma ricevuta dal Conte Vitali per le prestazioni date al gruppo Siet-Telecom Italia per l'acquisizione di una quota di Telekom Serbia, vicenda che, come sai, è oggetto di una Commissione parlamentare d'inchiesta di cui faccio parte. La notizia, come puoi immaginare, mi turba non poco, considerato che proprio attraverso una società finanziaria omonima hai fatto anticipare, dietro cessione di credito, il contributo che per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei ministri doveva alla Edizioni del Roma spa, della quale all'epoca ero presidente. Ti sarei grato, anche per l'amicizia familiare che ci lega da anni, se mi facessi conoscere meglio gli aspetti della vicenda"
20/6/03	lettera manoscritta da Silvana Spina a Italo Bocchino	Spina Silvana risponde a Bocchino Italo con una lettera del seguente tenore: "Caro Italo, è per me insolito ricevere tue comunicazioni via fax, dato il rapporto che ci lega ed a cui fai cenno alla fine della tua lettera. Mi dispiace che tu sia turbato, ma non ne ravviso le ragioni, in quanto il prestito al "Roma" è stato fatto da me personalmente attraverso la finanziaria cui fai cenno e per la quale, in quell'occasione, mi sono costituita procuratrice. E' stata un'operazione di trasparenza assoluta per la quale è stato corrisposto alla società finanziaria un interesse adeguato. Ritengo di aver utilizzato al meglio il mio denaro in quanto l'operazione di cessione di credito ha portato vantaggi a me ed al giornale. Spero di averti, con questa mia, sufficientemente tranquillizzato"

ai politici ci fossero state e, dall'altro, che tali tangenti potessero essere state occultate dietro lo schermo dei soldi della mediazione Vitali.

*Sia chiaro. Questo Ufficio non ha mai messo e non mette in dubbio la buona fede dell'onorevole Bocchino e della moglie nella ricezione di denaro oggettivamente "illecito": illecito non perché proveniente da tangenti corrisposte per la conclusione dell'affair Telekom Serbia ma perché frutto di una banalissima truffa in danno di anziano (e, sia pure, di un anziano nobiluomo romano).*

*Ma certo è che l'ironia della sorte o, per chi ci crede, la (sempre saggia) Divina Provvidenza ha giocato un bello scherzo all'onorevole Bocchino, alla Commissione Telekom Serbia ed agli inquirenti tutti: perché, come si è visto, alla fine gli unici soldi dell'affair finiti in mani "politiche" (sia chiaro, "mani assolutamente pulite") sono stati quelli scoperti presso uno degli "investigatori". O meglio, presso uno di quegli investigatori facenti parte del gruppo che "addebitava" all'altra "parte politica" la percezione, a titolo di tangente, di una fetta di quel denaro (ovviamente, ritenuto "sporco"). Con un finale, quindi, degno della trama, tragicomica, del Ballo in Maschera di Verdi o di quella, tragica, dell'Edipo Re di Sofocle (nella quale tragedia, alla fine, l'inquirente scopre di essere lui stesso l'assassino).*

*Del che non si sarebbe neppure fatto alcun cenno se non fosse per la necessità di dar conto, in una vicenda che ha suscitato tanti interessi e tanto scalpore, di tutto quello che è stato fatto e si è cercato di fare per scoprire l'eventuale commissione di fatti penalmente rilevanti.*

*Le indagini sulla destinazione della "mediazione Vitali" hanno portato anche al rinvenimento (presso l'abitazione di Spina) di un documento contenente appunti manoscritti; tra questi una frase che è stato ritenuto opportuno chiarire: "servono 2 \* democratici. NIS Serbia".*

*Di questo documento e del significato di questa frase si è chiesto conto a Spina e a Franconetti. Spina non ha saputo fornire concrete interpretazioni; ha solo detto che si trattava di un appunto da lei scritto su dettatura di Vitali. Franconetti invece lo ha interpretato facendo riferimento ad un affare che egli aveva gestito, insieme appunto con Vitali, la progettata costruzione di un'autostrada tra Nis, cittadina sita nel sud della Jugoslavia, e il confine bulgaro. Ineriva a questo affare, secondo Franconetti, la possibilità di una dazione al partito democratico serbo.*

*Non è stato possibile acquisire ulteriori notizie sul punto; va comunque detto che la versione fornita da Franconetti appare confermata dall'obiettiva circostanza dell'essersi egli occupato, in società con Vitali, della costruzione dell'autostrada tra Nis e la Bulgaria (dove il richiamo a Nis nell'appunto). Se anche si trattò di una tangente, peraltro non proveniente dalle somme pagate in connessione con l'affare Telekom Serbia, nulla è emerso che la ricolleggi a persone o soggetti giuridici italiani".*

Prima di avviarsi alle conclusioni, appaiono necessarie alcune considerazioni.

Il PM ha definito "curiosi" alcuni dei risultati delle indagini relative alla destinazione data dal danaro ricevuto, per la sua attività di promozione/mediazione, dal Vitali.

Si tratta effettivamente di risultati a dir poco sorprendenti, tali da rendere comprensibili citazioni ed ironia del PM: le quali, per un verso, sono il riflesso di quattro anni di indagini che hanno avuto la profondità della quale si è dato atto, anche per la fortissima pressione oggettivamente scaricata sull'inchiesta, in conseguenza del vasto -se pure intermittente- interesse politico-mediatico che ha accompagnato la vicenda; per l'altro verso, colgono un dato della realtà. Davvero era inimmaginabile che parte del danaro che accompagnò l'operazione finanziaria oggetto del presente procedimento fosse finita in una direzione opposta a quella ove sarebbe stato logico attendersi di trovarne tracce, qualora fosse risultata dimostrata l'ipotesi di accusa: dove, nel parlare di direzione, ci si riferisce, all'evidenza, a persone pacificamente appartenenti a quei settori politici che avevano, non solo, fortemente dubitato della regolarità (oltre che della convenienza economica) della operazione stessa, ma da ciò avevano fatto discendere la conclusione, ampiamente riportata e fatta propria da settori del mondo dell'informazione, che essa era stata accompagnata da gravi fatti di corruzione.

Condivisibili, di conseguenza, le ulteriori osservazioni del PM.

E' pacifico che lo sfortunato investimento del Vitali non ha alcun rilievo ai fini che qui interessano: detto in altre parole, il danaro guadagnato dal Vitali con la sua attività svolta nella vicenda Telekom Serbia (e l'altro che ad esso venne aggiunto con destinazione -al pari del primo- Fin-Broker) non servì a corrompere chicchessia.

Di più. Non è in discussione, in questa sede, né potrebbe esserlo, l'eventuale rilevanza penale di certe condotte: a tacer d'altro, per il fatto che la dimostrazione della sussistenza delle ipotesi delittuose in esse astrattamente configurabili implicherebbe delicate indagini sul c.d. "elemento soggettivo del reato" che, correttamente, il PM, in sede, non competente territorialmente, non ha neppure iniziato.



E però vi sono alcuni fatti oggettivi. Vi è una coincidenza cronologica –il prospetto di cui sopra ne dà ampiamente atto- tra i finanziamenti a favore di attività riferibili direttamente e/o indirettamente all'on. Bocchino e l'attività della Commissione parlamentare di inchiesta della quale egli faceva parte. Vi sono, in atti, i fax che dimostrano la trasparenza dell'operazione (il cui contenuto si legge nel prospetto citato). Vi sono, in atti, contrastanti dichiarazioni<sup>30</sup> in relazione alla consapevolezza o meno da parte dell'on. Bocchino della provenienza del danaro ricevuto a titolo di finanziamento. Sta di fatto che la "scoperta" fatta dall'on. Bocchino è del 19-6-03. Sarà sufficiente rileggere i giornali dell'epoca per "ricordarsi" chi e con quali argomenti<sup>31</sup>, in quel periodo, sosteneva con vigore e in termini di assoluta certezza che, in occasione della vicenda sulla quale l'Autorità Giudiziaria da tempo doverosamente indagava, vi era stata corruzione, e riteneva anche di averne individuati percorsi e beneficiari.

\*\*\*\*\*

## Conclusioni

Prima di formulare le conclusioni, occorre darsi carico di alcuni argomenti analiticamente sviluppati dal PM nella sua memoria e concernenti<sup>32</sup>

*"la (presunta) irragionevolezza gestionale ed imprenditoriale dell'acquisto di una parte del pacchetto azionario di Telekom Serbia; e la (presunta) sopravvalutazione del valore di queste azioni. Si sarebbe trattato insomma di un cattivo acquisto per il quale sarebbe stato pagato un prezzo spropositato; la prima circostanza funzionale a creare l'opportunità di corrispondere dazioni illecite; e la seconda funzionale a creare la provvista necessaria per detti pagamenti"*.

Va, in primo luogo osservato che, all'esito delle indagini svolte, gli argomenti in questione risultano del tutto privi di rilievo investigativo. Quand'anche si riuscisse a dimostrare che, sul piano economico (vale a dire, dal punto di vista imprenditoriale e strettamente finanziario), l'operazione non solo non fu conveniente, ma –soprattutto- era prevedibile che non sarebbe stata conveniente, l'essere riusciti a ricostruire i percorsi delle somme di danaro che accompagnarono e seguirono stipula ed esecuzione del contratto senza trovare tracce di *deviazioni* e, comunque, di pagamenti ingiustificati, escluderebbe la rilevanza di tali argomenti ai fini che qui interessano. Si sarebbe in presenza di opinioni: legittime –obiter dictum- al pari di tutte le altre; di certo, idonee a sviluppare discussioni, ed eventualmente polemiche, proprie di altre sedi, anche istituzionali; ma di certo, anche, del tutto inidonee a dimostrare corruzioni e/o falsi in bilancio, ed altresì ad alimentare meri sospetti in tal senso.

Comprendibilmente il PM se ne è dato carico, atteso che quella pressione politico-mediatica che ha accompagnato l'indagine penale fin dalle sue prime battute ha, notoriamente, trovato alimento anche in valutazioni che, ad avviso di quanti le esprimevano, avrebbero dovuto costituire altrettanti "presupposti logici" dell'ipotesi di accusa. Al riguardo, le conclusioni alle quali, anche sulla scorta dell'analisi contabile svolta dai consulenti, è pervenuto il PM appaiono largamente condivisibili e vengono qui riprese, sia pure in estrema sintesi.

- 1- L'operazione Telekom Serbia si inseriva in un preciso e risalente disegno imprenditoriale e finanziario di Telecom Italia. Essa, invero, risultando coerente con la privatizzazione dell'azienda, realizzava –in direzione dell'Est europeo- una strategia espansiva che, all'epoca, vedeva protagoniste anche altre aziende di telecomunicazioni, operanti nei principali paesi europei. Per di più, essa interveniva dopo che in precedenti gare internazionali il gruppo STET non era riuscito ad

<sup>30</sup> Cfr. verb. interr. ex art. 210 cpp di Spina Silvana del 17-4-05 e verb. informazioni testimoniali del 18-4-05 dell'on. Italo Bocchino.

<sup>31</sup> E. verrebbe da aggiungere, con quali "testimonianze e documenti di appoggio".

<sup>32</sup> Cfr. pag. 21 memoria cit.

afferinarsi<sup>33</sup>. Ciò offre una convincente spiegazione di una serie di fatti tra loro strettamente collegati: le modalità attraverso le quali fu realizzata l'acquisizione delle quote, e cioè la trattativa privata e non una gara internazionale, conformemente ad uno specifico interesse di Telecom Italia; il ruolo di alcuni mediatori e l'entità dei compensi da loro percepiti; le fasi e modalità attraverso le quali si giunse alla determinazione del prezzo (aspetto sul quale si tornerà *infra*).

- 2- Non può destare sospetto il fatto che l'acquisizione di quote da parte di Telecom Italia fu inferiore al 50%. L'importanza strategica del settore delle telecomunicazioni –come sottolineato, in modo convincente, dal Gerarduzzi- spiega che, al contrario, anomala sarebbe stata una vendita, da parte di società di un paese straniero, di un numero di quote maggiore. Inoltre, alla luce di quanto risulta ricostruito in sede di consulenza e riportato nella memoria del PM<sup>34</sup>, la partecipazione di Telecom Italia ad altre omologhe società operanti in paesi stranieri si era sempre mantenuta al di sotto del 50%.
- 3- Quanto alla differenza tra il prezzo convenuto e quello invero molto inferiore al primo<sup>35</sup>, "spuntato" al momento della rivendita delle quote, è agevole osservare che, due anni dopo la conclusione del contratto, la Serbia rimase coinvolta in una guerra che fu tanto disastrosa quanto imprevedibile. Al contrario, rientra nel notorio (e, comunque, è stato ricordato da molti dei soggetti interrogati nel corso delle indagini<sup>36</sup>) che gli accordi di Dayton avrebbero dovuto aprire –ciò che, almeno in una prima fase, accadde- una fase nuova nelle relazioni internazionali con la Repubblica Federale Yugoslava, il cui sviluppo –nei ragionati auspici di molti- avrebbe dovuto produrre conseguenze utili sia sul piano delle relazioni economiche, che su quello della trasformazione democratica delle istituzioni di quel paese.
- 4- Sulla presunta sopravvalutazione di Telekom Serbia, non resta che riportarsi alle lucide osservazioni del PM<sup>37</sup>, ancora una volta confortate dalle risultanze della analisi contabile dei documenti e delle informazioni testimoniali acquisite:

"Il secondo argomento utilizzato fa leva su una presunta sopravvalutazione di Telekom Serbia nella fase delle trattative. E le "prove" utilizzate a sostegno di questo assunto sono:

1. una valutazione iniziale dell'advisor di Telecom Italia, UBS, inferiore a quella fornita al momento della conclusione dell'affare
2. la mancanza (asserita) di una due diligence
3. la (asserita) mancata previsione di idonee garanzie a copertura di proiezioni di sviluppo effettuate da parte serba e recepite nella valutazione
4. l'esistenza di debiti (asseritamente) non valutati
5. la (asserita) mancata valutazione del c.d. rischio Paese

Nessuna di queste argomentazioni ha pregio logico o fondamento fattuale.

Quanto al punto 1 (la presunta infedele valutazione di UBS), il consulente Calcagno ha approfonditamente esaminato le ragioni e i criteri che hanno caratterizzato l'evolversi delle stime fornite dall'advisor di Telecom Italia (si veda la consulenza Calcagno alle pagg. 121 - 156). Qui di seguito si riassumono le considerazioni fondamentali:

1. le valutazioni, almeno nella fase iniziale delle trattative, sono state fatte chiaramente (da ambo le parti) in un'ottica negoziale, e successivamente sono state (da parte Telecom e UBS) frequentemente rivedute e corrette, sia in relazione all'acquisizione di maggiori elementi informativi, sia in funzione ed in conseguenza dell'andamento del negoziato;

<sup>33</sup> Cfr. consulenza Calcagno, pagg. 146 e ss.

<sup>34</sup> Cfr. prospetto di cui a pag. 22 memoria cit.

<sup>35</sup> 378 miliardi di vecchie lire, a fronte degli 890 pagati per l'acquisizione.

<sup>36</sup> Cfr. le dichiarazioni rese dai già citati vertici di NatWest - Hurd e Neville-Jones -che avevano però avuto cariche politiche di primissimo piano proprio nel settore delle relazioni internazionali con la Jugoslavia, dall'allora Ministro degli Esteri Dini, dall'allora Presidente del Consiglio Prodi, dallo stesso Presidente Ciampi, all'epoca Ministro del Tesoro, e dai vertici di Telecom Italia, Pascale, Gerarduzzi e altri ancora.

<sup>37</sup> Cfr. memoria cit., pagg. 22 e ss.

2. NatWest, advisor di parte serba, non ha fornito una sua valutazione alternativa fondata su determinate metodologie e confrontabile con quella di UBS, limitandosi invece a formulare – fin dall'inizio – una vera e propria "richiesta di prezzo";
3. nel corso dell'attività di valutazione, Telecom Italia e UBS hanno parzialmente accolto alcune delle assunzioni e previsioni della controparte (rigettandone altre), anche per proseguire nel negoziato e raggiungere una possibile intesa;
4. la revisione delle stime da parte di UBS non risulta semplicemente volta ad accogliere le istanze della controparte ed a far "lievitare" la valutazione; emergono, al contrario, sensibili revisioni "al ribasso", e ciò in particolare subito dopo che le parti avevano raggiunto l'intesa sul prezzo (fine aprile 1997); mentre gli aggiustamenti in aumento sono frutto, almeno in parte, dell'inserimento di condizioni contrattuali favorevoli all'acquirente (es. management fee) che in un primo tempo non erano state incluse nella valutazione;
5. UBS ha alla fine incorporato nella valutazione quegli elementi (come il "premio strategico") che contribuivano a fornire una giustificazione del prezzo negoziato;
6. il prezzo pattuito, alla fine, si è collocato sostanzialmente "a metà strada" tra i valori che erano stati indicati inizialmente dalle parti (tramite i rispettivi advisor UBS e NatWest) quale base di partenza per il negoziato;

In sostanza e come si è detto, si trattò di una trattativa privata e non di una gara tra più acquirenti. E' per questo che la determinazione del prezzo non poteva dipendere da una serie di rialzi frutto della necessità di superare le offerte dei concorrenti; ma da reiterati negoziati in cui entrambe le parti tentavano di spuntare un prezzo a sé più favorevole, trovando l'unico limite nella valutazione di convenienza a concludere l'affare ad un determinato livello e date certe condizioni".

Non solo. Le indagini hanno consentito di stabilire che, conformemente a quanto solitamente accade in una trattativa privata, alla determinazione del prezzo si giunse dopo avere anche considerato, da parte di Nat West e Price Waterhouse, per conto del contraente serbo, alcuni possibili "scenari", i cui elementi costitutivi, oltre ad essere estremamente complessi, risultavano tutt'altro che privi di margini di incertezza (dalla durata del monopolio, all'incremento delle tariffe, per citarne solo alcuni<sup>38</sup>). In ogni caso, sul piano della c.d. "due diligence", e rispetto agli altri argomenti che, nel corso degli anni, hanno alimentato sospetti, non paiono formulabili rilievi di sorta a carico dei dirigenti di Telecom Italia. Queste, sul punto, le osservazioni –ancora una volta condivisibili- del PM<sup>39</sup>:

"Quanto al punto 2 (la mancanza – asserita - di una due diligence), va premesso che le reiterate accuse ai vertici di Telecom Italia su questo punto sono oggettivamente incomprensibili poiché è assolutamente certo che una due diligence ci fu. Il documento è acquisito agli atti e consiste in un'ampia relazione in due volumi cui hanno partecipato UBS, Jones Day, lo studio legale che assisteva Telecom Italia, e Arthur Andersen tramite il suo consulente locale BC Excel.

E' anche certo che non è vero come questa due diligence non avrebbe pregio alcuno perché sarebbe stata eseguita in soli tre giorni (ma allora esisteva?). In effetti essa durò un mese (vedi consulenza Calcagno pagg.132).

Quello che è vero è che essa fu, come esplicitato da UBS, limitata e parziale perché effettuata sulla base di informazioni e documenti forniti da PTT e non verificati. Ma anche questa circostanza è stata ingiustificatamente valorizzata. E' infatti evidente che, in quel momento (nel maggio 1997), Telekom Serbia come ente autonomo, non esisteva poiché doveva ancora procedersi allo scorporo delle telecomunicazioni da PTT (eco di questa operazione complessa e osteggiata da molti ambienti governativi serbi si trova nelle dichiarazioni di Sainovic e Beko). Di qui l'assenza di dati storici oggettivamente valutabili e di bilanci certificati; si trattava insomma di dare una valutazione prognostica di una società che sarebbe stata costituita solo in un prossimo futuro.

<sup>38</sup> Cfr. sul punto, i prospetti elaborati dal consulente contabile, riportati alle pagg. 23-24 della memoria citata.

Significative, al riguardo, anche le dichiarazioni di Milan Beko: "Anche il prezzo finale è da considerarsi flessibile perché vi si è giunti dopo un confronto tra le posizioni delle parti in causa; noi venditori elaboriamo un prezzo abbastanza alto e cerchiamo di difenderlo, la controparte elabora un prezzo più basso e le motivazioni che appoggiano questa sua valutazione. Così noi esponemmo una valutazione di 7 miliardi di DM e la parte italiana di appena 1 miliardo. Li iniziano le trattative e il livello giusto è di solito a metà. Naturalmente una volta che l'accordo è concluso coloro che vogliono criticarlo prendono la prima valutazione di 7 miliardi e ci chiedono come mai avete concesso questo sconto se una ditta abilitata aveva fatto una valutazione tanto superiore; allora dove sono finiti i soldi che mancano. E così, se qualcuno ha interesse a criticare l'attività del compratore, dirà che è incomprensibile come si sia deciso di pagare tanto di più di quanto il proprio consulente aveva detto all'inizio".

<sup>39</sup> Cfr. memoria cit., pagg. 24 e ss.

Ma questa particolare situazione venne tenuta nel debito conto in sede contrattuale; il che conduce al successivo punto 3, la (asserita) mancata previsione di idonee garanzie a copertura di proiezioni di sviluppo effettuate da parte serba e recepite nella valutazione

Anche in questo caso non è assolutamente vero che Telecom Italia non adottò le cautele necessarie per ovviare alla carenza di informazioni specifiche sulla neo costituita Telekom Serbia. Ed infatti, all'art. 5 del contratto di acquisizione, si prevede espressamente che PTT rilasci garanzie proprio su quanto indicato da UBS come non verificato, garanzie costituite dalla rinuncia ai propri utili in favore di Telecom Italia in una congrua misura analiticamente prevista (vedi consulenza Calcagno pagg. 161 - 165). Inoltre, ciò che più conta, era prevista una post closing audit, cioè una verifica a posteriori sulla veridicità delle informazioni fornite da PTT; verifica regolarmente effettuata e conclusasi senza che nulla emergesse in contraddizione con queste.

Quanto al punto 4 (l'esistenza di debiti asseritamente non valutati), la "due diligence riporta in realtà il dettaglio delle passività di PTT direttamente correlate all'attività di telecomunicazioni che "saranno trasferite a Telekom Serbia (al netto delle disponibilità liquide)". E UBS ha sottratto puntualmente dalla sua valutazione l'ammontare di questi (vedi pagg. 136-138 della consulenza Calcagno)

E' possibile che l' "equivoco" sia nato dal fatto che, effettivamente, in una fase preliminare delle trattative, era stata ipotizzata "l'assenza di debiti" in capo a Telekom Serbia al momento dell'acquisizione. Successivamente, però, tale ipotesi venne superata (come molte altre); e, come si è detto, dei debiti si tenne conto nella definizione del valore del pacchetto azionario che Telecom Italia intendeva acquistare.

Anche su questo punto, comunque, Telecom Italia pretese ed ottenne precise garanzie; ed infatti la post closing audit accertò che i debiti trasferiti a Telekom Serbia erano quelli concordati e non altri e maggiori.

Quanto infine al punto 5, l'assenza di valutazione del c.d rischio Paese, ancora una volta si tratta di circostanza storicamente infondata.

In effetti UBS, conteggiando il tasso di sconto utilizzato per pervenire alla valutazione di Telekom Serbia, applicò una maggiorazione conseguente appunto alla considerazione di uno specifico "rischio paese"... Ciò che va posto in evidenza nel caso di specie è la circostanza (assai complessa tecnicamente e qui soltanto accennata) consistente nel fatto che il tasso di sconto costituisce una variabile estremamente sensibile le cui minime variazioni comportano rilevanti modifiche nella valutazione finale; lo specifico tasso di sconto attribuito al "rischio paese" era in realtà molto elevato e enormemente superiore a quello prospettato, nell'interesse di parte serba, da Price Waterhouse.... Queste conclusioni sono inoltre avvalorate dalla circostanza che la valutazione di Telekom Serbia eseguita da UBS con un metodo diverso (quello delle transazioni paragonabili, fino ad ora si è esaminata una valutazione compiuta con il metodo dei flussi di cassa) applicò ai casi ritenuti comparabili (Ungheria e Cecoslovacchia), sensibili riduzioni proprio in dipendenza dello "stato di arretratezza della Serbia e dei rischi della transazione", nel che consiste appunto il c.d. rischio paese. Per concludere sul punto valutazione di Telekom Serbia, occorre ancora rilevare che, dopo aver raggiunto l'intesa definitiva sul prezzo, Telecom Italia inserì nella contrattazione una ulteriore clausola a proprio favore: il "management fee", cioè il riconoscimento a suo favore del 3 % dei ricavi che Telekom Serbia avrebbe conseguito nei successivi 8 anni".

In sostanza. L'indagine penale si è data carico anche di proposizioni e valutazioni, formulate in sedi diverse da quella giudiziaria e che, astrattamente considerate, avrebbero potuto aprire altrettante piste investigative. Ciascuna di esse, peraltro, è rimasta allo stadio delle opinioni -ripetesi: proprio perché tipiche di altri ambiti di discussione- legittime, non riuscendo, invece, a superare, rispetto alle finalità proprie di una indagine penale, la soglia delle suggestioni. Anzi, può senz'altro affermarsi che tutte, prima ancora di "cozzare" irrimediabilmente con gli approdi decisivi che l'indagine penale ha trovato, si risolvono in altrettante proposizioni in contrasto con l'insieme delle risultanze del procedimento.

\*\*\*\*\*

E' giunto, dunque, il momento di scrivere la parola "fine" su una indagine penale la cui complessità, anche per ragioni esterne al procedimento, è cresciuta col tempo, ed il cui sviluppo ed esito sono stati resi possibili da un livello di approfondimento senz'altro straordinario.

**Nulla è stato tralasciato. Nulla è stato trascurato.**

Ciò tranquillizza sulle conclusioni che debbono essere assunte: l'ipotesi di accusa -che "l'operazione Telekom Serbia" sia stata accompagnata da fatti di corruzione e da falsificazioni di bilanci- all'esito di oltre quattro anni di indagini, non ha trovato a sostegno né prove, né indizi, e neppure elementi di mero sospetto.

La formula che l'ordinamento processuale impone è l'infondatezza della notizia di reato.

Essa, peraltro, non restituisce sufficientemente "il dovuto" ai due indagati. La loro condotta non solo è risultata priva di aspetti di rilievo penale, ma anche insuscettibile di censure su altri piani. Lo si afferma sulla base di quanto emerso nelle indagini e per quanto -il farlo in questa sede- possa valere. Darne atto può non bastare loro, ma -oggi, finalmente- appare il minimo che possa e debba farsi.

PQM

Visti gli artt. 407, 408, 409 cpp;

dispone l'archiviazione del procedimento.


Ordina la restituzione degli atti al PM, in sede (dr. Maddalena, dr. Tinti, dr. Furlan).

Autorizza il rilascio di copia degli atti agli aventi diritto.

Torino, 9-5-2005

IL PRESIDENTE AGGIUNTO

Francesco GIANFRONZA



Deposito in Cancelleria

Torino, 16 MAG. 2005

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Rebecca SANTORO



